

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

## Sommaro

## I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1991 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale . . . . . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3927/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che stabilisce, per il 1991, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese . . . . . 38
- ★ Regolamento (CEE) n. 3928/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1991, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen 46
- ★ Regolamento (CEE) n. 3929/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che stabilisce, per il 1991, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia . . . . . 48
- ★ Regolamento (CEE) n. 3930/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1991, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia . . . . . 55
- ★ Regolamento (CEE) n. 3931/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che ripartisce, per il 1991, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia . . . . . 57
- ★ Regolamento (CEE) n. 3932/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che stabilisce, per il 1991, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer . . . . . 59
- ★ Regolamento (CEE) n. 3933/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1991, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer . . . . . 67

Prezzo: 12 ECU

*(segue)*

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)

- ★ Regolamento (CEE) n. 3934/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per il 1991, le possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO ..... 69
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 3935/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che stabilisce, per il 1991, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana ..... 77
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 3936/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per il 1991, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo ..... 85
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 3937/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per il 1991, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna ..... 87
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 3938/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per il 1991, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo ..... 89

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3926/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1991 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio elaborare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che, qualora fosse necessario contenere l'attività di pesca tramite una limitazione delle catture, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, stabilire il totale di catture ammesse (TAC) per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche in base alle quali le catture devono essere effettuate;

considerando che, per proteggere i fondali di pesca e le popolazioni ittiche e per sfruttare in modo equilibrato le risorse alieutiche, è opportuno, nell'interesse sia dei pescatori sia dei consumatori, fissare annualmente, per le varie specie che necessitano di una limitazione delle catture, il

TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, nonché la parte di tali catture attribuita alla Comunità nell'osservanza degli impegni assunti con i paesi terzi;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, in conformità della procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo della Svezia <sup>(3)</sup>, nonché all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole Færøer <sup>(4)</sup>, le parti si sono consultate sui diritti di pesca reciproci per il 1991;

considerando che tali consultazioni bilaterali sono terminate e che è, di conseguenza, possibile determinare i TAC, le parti comunitarie e le quote per certe popolazioni comuni o autonome di cui è stata attribuita una parte alla Norvegia, alla Svezia ed alle isole Færøer;

considerando che le consultazioni trilaterali con la Norvegia e la Svezia sui reciproci diritti di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat non sono state ancora portate a termine e che, di conseguenza, non è possibile fissare i TAC e le quote comunitarie disponibili per talune popolazioni di tali zone;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse biologiche del mare;

<sup>(2)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 12.

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

considerando che, nel quadro globale dei suoi obblighi internazionali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione delle riserve ittiche esistenti nelle acque internazionali; che occorre tenere presente il livello delle attività esercitate dalle navi della Comunità su tali riserve rispetto all'attività di pesca complessiva e tener conto altresì del contributo finora fornito dalla Comunità per la loro salvaguardia;

considerando che la Commissione internazionale per la pesca del Mar Baltico ha formulato delle raccomandazioni sui TAC per le riserve di merluzzo, salmone, aringa e spratto del Mar Baltico e sui contingenti da assegnare a ciascuna delle parti contraenti;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione, le parti dei TAC disponibili per la Comunità nel 1991 devono essere ripartite equamente fra gli Stati membri in modo da garantire le relative stabilità delle attività di pesca, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che per talune popolazioni pescate soprattutto in vista della loro trasformazione in farina ed olio non appare necessario stabilire dei contingenti;

considerando che l'articolo 161 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo stabilisce la quota del TAC assegnata alla Spagna per talune specie in determinate zone e attribuisce alla stessa quantitativi forfettari di sugarello e di melù;

considerando che, per migliorare la gestione della popolazione occidentale di sugarello, è necessario modificare la descrizione delle zone per le quali è attribuito il TAC;

considerando che i quantitativi forfettari di melù devono essere ripartiti all'interno delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII e VIII a, b e d;

considerando che, a norma dell'articolo 158 dell'atto di adesione, le attività di pesca devono essere distribuite fra specie demersali e specie diverse dalle demersali e che è pertanto necessario definire il gruppo al quale appartengono il melù e il sugarello;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione dei TAC suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici, è necessario stabilire una serie di restrizioni stagionali per talune attività di pesca nel Mare del Nord ed aumentare la dimensione minima delle maglie onde limitare le catture di merluzzi bianchi giovani;

considerando che è necessario vietare l'uso di reti aventi una dimensione delle maglie inferiore a 32 mm per la pesca dello spratto nello Skagerrak e nel Kattegat onde limitare la pesca delle aringhe giovani;

considerando che, per consentire un migliore sfruttamento dei contingenti di aringhe, sgombri e naselli, si dovrebbero autorizzare trasferimenti di contingenti dalle zone CIEM IV c e VII d alla zona IV b per le aringhe e trasferimenti dalle zone V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV nonché dalla zona VIII a, b, d alle zone II a (zona CE) e IV (zona CE) per i naselli e dalle zone II a (zona CE), IV e II (eccetto zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV e zona IV a (zona CE) per gli sgombri;

considerando che, per assicurare un migliore sfruttamento delle popolazioni di eglefino che si trovano nelle zone V b (zona CE, VI, XII e XIV, occorre limitare le catture nella zona VI a;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici, è necessario stabilire restrizioni stagionali per talune attività di pesca nel Firth of Clyde, nel Mare d'Irlanda e nel Mar Celtico per limitare la pesca dell'aringa;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici, è necessario stabilire restrizioni stagionali in talune zone al largo delle coste spagnole e portoghesi per limitare le catture di naselli giovani;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici, è opportuno mantenere la definizione della pesca della sogliola per i pescherecci di grandi dimensioni;

considerando che la situazione di più popolazioni, segnatamente di eglefino e di merluzzo nella regione 2, è estremamente grave; che il perpetuarsi di modalità di gestione inadeguate ha come conseguenza un volume considerevole di rigetti in mare; che, alla luce dei pareri scientifici che raccomandano di stabilire TAC inferiori alle capacità di pesca esistenti negli Stati membri, è pertanto indispensabile attuare misure di adeguamento dell'attività di pesca; che, data la situazione, occorrerebbe prevedere una riduzione di almeno del 30 % l'attività di pesca del merluzzo o dell'eglefino nel Mare del Nord e all'ovest della Scozia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento fissa per il 1991, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle

catture ammesse (TAC) per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la sua ripartizione tra gli Stati membri, nonché le condizioni specifiche cui è soggetta la pesca di queste popolazioni <sup>(1)</sup>.

Ai fini del presente regolamento, lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi fino al punto più vicino della costa svedese.

Ai fini del presente regolamento, il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre al Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilberg Hoved a Kullen.

Ai fini del presente regolamento, il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM III a non inclusa nella definizione dello Skagerrak formulata nel presente articolo.

#### Articolo 2

I TAC per le popolazioni o i gruppi di popolazioni ittiche cui si applica la normativa comunitaria, nonché la parte di queste catture disponibile per la Comunità, sono stabiliti per il 1991 come indicato nell'allegato.

#### Articolo 3

Nell'allegato figura la ripartizione tra gli Stati membri della parte disponibile per la Comunità dei TAC citati all'articolo 2.

Questa ripartizione è operata senza pregiudicare gli scambi effettuati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 170/83 e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 e dell'articolo 11 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> La delimitazione delle zone CIEM e delle zone COPACE citate nel presente regolamento è descritta rispettivamente nelle comunicazioni della Commissione 85/C 347/05 (GU n. C 347 del 31. 12. 1985, pag. 47) e 85 C 335/02 (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

#### Articolo 4

Per quanto riguarda le popolazioni di aringhe del Mare del Nord e della Manica orientale, è possibile trasferire alla divisione CIEM IV b fino al 50 % dei contingenti fissati per le divisioni CIEM IV c e VII d.

Per quanto riguarda le popolazioni di naselli delle zone II a (CE) e IV (zona CE), gli Stati membri che dispongono di un contingente in queste zone possono, una volta esaurito il contingente, effettuare trasferimenti dalle zone V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV e dalla zona VIII a, b e d verso le zone II a (zona CE) e IV (zona CE).

Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

#### Articolo 5

1. È vietato conservare a bordo o sbarcare catture provenienti da popolazioni per le quali siano stati stabiliti TAC o contingenti, salvo nei seguenti casi:

- i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità (parte della Comunità) non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e non è ancora esaurita, oppure
- iii) per tutte le specie salvo aringhe e sgombri, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2 o a 40 mm nella regione 3, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio <sup>(3)</sup>, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco, oppure
- iv) per le aringhe, se le catture rientrano nei limiti di cui al paragrafo 2, oppure
- v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e le catture non sono suddivise, oppure
- vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche conformi al regolamento (CEE) n. 3094/86.

Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla parte disponibile per la Comunità, ove questa non sia stata

<sup>(3)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne il caso di catture effettuate conformemente ai punti iii), iv), v) e vi).

2. In caso di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2, ad eccezione dello Skagerrak e del Kattegat, o a 40 mm nella regione 3, è vietato conservare a bordo catture di aringhe mischiate ad altre specie, a meno che le catture non siano suddivise e che la percentuale di esse mischiate alle sole catture di spratti non superi in peso il 10 % del totale delle catture di aringhe e spratti frammisti.

In caso di pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2 o a 40 mm nella regione 3, è vietato conservare a bordo catture di aringhe mischiate ad altre specie, a meno che le catture non siano suddivise e che la percentuale di esse, mischiate ad altre specie, comprendenti o meno gli spratti, non superi in peso il 5 % del totale delle catture di aringhe e delle altre specie frammiste.

3. La determinazione della percentuale delle catture accessorie e la loro assegnazione sono effettuate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86.

#### Articolo 6

1. La pesca delle aringhe è vietata dal 1° luglio al 31 ottobre 1991 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- costa occidentale della Danimarca a 55°30' di latitudine nord,
- 55°30' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
- 57°00' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
- costa occidentale della Danimarca a 57°00' di latitudine nord.

2. La pesca delle aringhe è vietata nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base, fra 54°10' e 54°45' di latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 30 settembre 1991 e fra 55°30' e 55°45' di latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 15 settembre 1991.

3. La pesca delle aringhe è vietata tutto l'anno nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) nella zona di mare compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53°20' di latitudine nord e, a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man).

4. La pesca delle aringhe è vietata dal 21 settembre al 31 dicembre 1991 nelle parti del Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) delimitate dalle seguenti coordinate:

- a) — costa orientale dell'Isola di Man a 54°20' di latitudine nord,
- 54°20' di latitudine nord e 3°40' di longitudine ovest,
- 53°50' di latitudine nord e 3°50' di longitudine ovest,
- 53°50' di latitudine nord e 4°50' di longitudine ovest,
- costa sud-occidentale dell'Isola di Man a 4°50' di longitudine ovest,
- b) — costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54°15' di latitudine nord,
- 54°15' di latitudine nord e 5°15' di longitudine ovest,
- 53°50' di latitudine nord e 5°50' di longitudine ovest,
- costa orientale dell'Irlanda a 53°50' di latitudine nord.

La pesca delle aringhe è vietata per tutto il 1991 nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge Mull of Logan, situato a 54°44' di latitudine nord e 4°59' di longitudine ovest, a Laggantalluch Head, situato a 54°41' di latitudine nord e 4°58' di longitudine ovest).

5. In deroga al paragrafo 4, i pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri, immatricolati nei porti situati sulla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord tra 53°00' e 55°00' di latitudine nord, possono pescare le aringhe nella zona vietata definita nel paragrafo 4, lettera b). Il solo metodo di pesca autorizzato è quello con reti da posta derivanti con maglie di dimensioni non inferiori a 54 mm.

6. La pesca delle aringhe è vietata nella zona di mare situata a nord-est della linea tracciata fra Mull of Kintyre e Corsewall Point, dal 1° gennaio al 15 aprile 1991.

7. La pesca delle aringhe è vietata:

- a) dal 15 al 31 gennaio 1991, in una zona delimitata dalle seguenti coordinate:
  - costa sud-orientale dell'Irlanda a 52°30' di latitudine nord,
  - 52°30' di latitudine nord e 6°00' di longitudine ovest,

- 52°00' di latitudine nord e 6°00' di longitudine ovest,
  - costa sud-orientale dell'Irlanda a 52°00' di latitudine nord;
- b) dal 15 al 31 ottobre 1991, in una zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00' di longitudine ovest,
  - 51°15' di latitudine nord e 9°00' di longitudine ovest,
  - 51°15' di latitudine nord e 11°00' di longitudine ovest,
  - 52°30' di latitudine nord e 11°00' di longitudine ovest,
  - costa occidentale dell'Irlanda a 52°30' di latitudine nord.

8. Le zone e i periodi descritti in questo articolo possono essere modificati secondo i procedimenti di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

#### Articolo 7

1. La pesca degli spratti mediante reti a strascico aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietata tutto l'anno nello Skagerrak e nel Kattegat.

2. La pesca degli spratti è vietata:

- a) dal 1° luglio al 31 ottobre 1991 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa occidentale della Danimarca a 55°30' di latitudine nord,
  - 55°30' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
  - 57° 00' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
  - costa occidentale della Danimarca a 57°00' di latitudine nord;
- b) dal 1° gennaio al 31 marzo 1991 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 nel rettangolo statistico CIEM 39 E8. Ai fini del presente regolamento detto rettangolo CIEM è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55°00' di latitudine nord, si dirige a est sino a 1°00' di longitudine ovest, quindi a nord sino a 55°30' di latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;

- c) dal 1° gennaio al 31 marzo 1991 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991, nelle acque interne del Moray Firth a ovest di 3°30' di longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth a ovest di 3°00' di longitudine ovest.

3. Le zone e i periodi descritti in questo articolo possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

#### Articolo 8

Per la pesca dello sgombro, dello spratto e dell'aringa l'uso di reti a strascico e di ciancioli è vietato nello Skagerrak dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica e nel Kattegat dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica.

#### Articolo 9

1. La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti da traino è vietata dal 1° gennaio al 31 marzo 1991 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 nelle zone geografiche delimitate dalle seguenti coordinate:

- un punto della costa occidentale della Danimarca situato a 55°00' di latitudine nord,
- 55°00' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
- 54°30' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
- 54°30' di latitudine nord e 6°00' di longitudine est,
- 53°30' di latitudine nord e 6°00' di longitudine est,
- 53°30' di latitudine nord e 4°00' di longitudine est,
- un punto della costa dei Paesi Bassi situato a 4°00' di longitudine est.

2. In deroga al paragrafo 1, nelle zone descritte nello stesso paragrafo è consentita la pesca con reti a strascico, sciabiche danesi e analoghe reti da traino, a condizione che la dimensione delle maglie sia pari o superiore a 100 millimetri.

3. In deroga al paragrafo 1, nelle zone descritte nello stesso paragrafo è consentita la pesca dei gamberetti (Cran-gon Crangon) a condizione che sia usata una rete a strascico selettiva in modo che le catture accessorie di pesce non siano trattenute nella rete. È vietato utilizzare catene.

4. In deroga al paragrafo 1, la pesca delle anguille adulte (*Anguilla anguilla*) è autorizzata nelle zone indicate in detto paragrafo.

5. In deroga al paragrafo 1, nella zona ivi descritta, i pescherecci la cui potenza motore non superi 221 kW possono pescare, dal 1° ottobre al 30 novembre 1991, pesci piatti con sfogliare a maglie aventi le dimensioni minime stabilite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86 e alle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 3 del medesimo regolamento.

#### Articolo 10

Il melù e il sugarello sono considerati specie non demersali.

#### Articolo 11

1. La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti da traino è vietata, dal 1° settembre al 31 dicembre 1991, nelle zone geografiche delimitate da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

- punto della costa settentrionale della Spagna denominato Cabo Prior (43°34' di latitudine nord e 8°19' di longitudine ovest),
- 43°50' di latitudine nord e 8°19' di longitudine ovest,
- 43°25' di latitudine nord e 9°12' di longitudine ovest,
- punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Villano (43°10' di latitudine nord e 9°12' di longitudine ovest).

2. La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti da traino è vietata, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991, nelle zone geografiche delimitate da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

- punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Corrubedo (42°35' di latitudine nord e 9°05' di longitudine ovest),
- 42°35' di latitudine nord e 9°25' di longitudine ovest,
- 43°00' di latitudine nord e 9°30' di longitudine ovest,
- punto della costa occidentale della Spagna a 43°00' di latitudine nord.

3. La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti da traino è vietata, dal 1° gennaio al 28 febbraio 1991, e dal 1° al 31 dicembre 1991, nelle zone geografiche delimitate da una linea che congiunge le seguenti coordinate:

- punto della costa occidentale del Portogallo a 37°50' di latitudine nord,
- 37°50' latitudine nord e 9°03' di longitudine ovest,
- 37°00' di latitudine nord e 9°06' di longitudine ovest,
- punto della costa occidentale del Portogallo a 37°00' di latitudine nord.

#### Articolo 12

In deroga all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86, alle voci regione «2» zona geografica «Mare del Nord» e specie bersaglio autorizzate «sogliola», la pesca da parte di pescherecci aventi una potenza pari o superiore a 221 kW e che utilizzano sfogliare con maglie di dimensione minima compresa tra 80 e 90 mm è limitata, dal 1° aprile al 31 dicembre, alla parte della zona situata a sud di 55° di latitudine nord. Per la pesca suddetta:

- non si applica la percentuale minima di specie bersaglio;
- la percentuale massima di merluzzi bianchi, eglefini, merlani e merluzzi carbonari è pari al 15 %.

A detti pescherecci è vietato tenere a bordo, durante la pesca nella zona indicata al primo comma, qualsiasi rete o pezza di rete aventi maglie di dimensione inferiore a quella della rete effettivamente usata.

#### Articolo 13

Tutti gli Stati membri che dispongono di contingenti di merluzzi ed eglefini nel Mare del Nord o ad ovest della Scozia (zone IV e VI) prendono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo 1991, le disposizioni necessarie per far sì che i loro pescherecci di lunghezza complessiva superiore a 10 metri, i cui sbarchi di merluzzi e di eglefini delle zone IV e VI nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1990 hanno superato (i) 100 tonnellate e (ii) il 40 % in peso dei loro scarichi totali, nonché qualsiasi peschereccio che costituisca un peschereccio della categoria sopra definita, si astengano dall'uscire in mare per almeno 8 giorni consecutivi, ogni mese, dal 1° febbraio 1991 al 31 dicembre 1991.

Gli Stati membri che, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, non sono in grado di esaurire i loro contingenti per il 1991 di merluzzi e di eglefini delle zone IV e VI possono chiedere alla Commissione di ridurre o di non applicare nei loro confronti la suddetta limitazione dei giorni di uscita in mare.

La Commissione deve comunicare la sua decisione entro 8 giorni lavorativi.

*Articolo 14*

Nonostante le disposizioni dell'articolo 2 e dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86, alle voci «Regione 2» zona geografica «tutta la regione, eccetto la zona di divieto relativa al merluzzo norvegese» e specie bersaglio autorizzate «merluzzo norvegese», la percentuale massima di specie protette è del 15 %, di cui non oltre il 5 % di merluzzi bianchi e di eglefini.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

*Articolo 15*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arenque / Sild / Hering / Πέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque ( <i>Clupea harengus</i> )	II a (1), IV a, b	342 000	België/Belgique	
			Danmark	56 400
			Deutschland	37 790
			Ελλάδα	
			España	
			France	19 700
			Ireland	
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	59 710
			Portugal	
			United Kingdom	55 730
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	229 330 (6)
Arenque / Sild / Hering / Πέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque ( <i>Clupea harengus</i> )	IV c (7), VII d	30 000	België/Belgique	8 520
			Danmark	420
			Deutschland	420
			Ελλάδα	
			España	
			France	10 410
			Ireland	
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	8 150
			Portugal	
			United Kingdom	2 080
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	30 000
Arenque / Sild / Hering / Πέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque ( <i>Clupea harengus</i> )	V b (1), VI a North (8), VI b	62 000	België/Belgique	
			Danmark	
			Deutschland	6 160
			Ελλάδα	
			España	
			France	1 170
			Ireland	8 330
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	6 160
			Portugal	
			United Kingdom	33 320
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	55 140
Arenque / Sild / Hering / Πέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque ( <i>Clupea harengus</i> )	VI a South (9), VII b, c	27 500	België/Belgique	
			Danmark	
			Deutschland	
			Ελλάδα	
			España	
			France	
			Ireland	25 000
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	2 500
			Portugal	
			United Kingdom	
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	27 500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arenque / Sild / Hering / Πέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque ( <i>Clupea harengus</i> )	VI a Clyde <sup>(10)</sup>	2 900	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	2 900 <sup>(53)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 900
Arenque / Sild / Hering / Πέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque ( <i>Clupea harengus</i> )	VII a <sup>(11)</sup>	6 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 560
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	4 440
Arenque / Sild / Hering / Πέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque ( <i>Clupea harengus</i> )	VII e, f	500 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	250
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	250
Arenque / Sild / Hering / Πέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque ( <i>Clupea harengus</i> )	VII g, h, j, k <sup>(12)</sup>	15 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	170
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	930 12 950 930 20
				15 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Espadín / Brisling / Sprotte / Σαρδελόρεγγα / Sprat / Sprat / Spratto / Sprot / Espadilha ( <i>Sprattus sprattus</i> )	III a	(13) (63) (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	(5) (14) (63) (4) (14) (63)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	(14) (63)
Espadín / Brisling / Sprotte / Σαρδελόρεγγα / Sprat / Sprat / Spratto / Sprot / Espadilha ( <i>Sprattus sprattus</i> )	III b, c, d (1)	26 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	14 360 9 140
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	23 500
Espadín / Brisling / Sprotte / Σαρδελόρεγγα / Sprat / Sprat / Spratto / Sprot / Espadilha ( <i>Sprattus sprattus</i> )	II a (1), IV (1)	55 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 500 1 500 1 500  1 500  1 500  1 500 40 000 (3) (15)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	49 000
Espadín / Brisling / Sprotte / Σαρδελόρεγγα / Sprat / Sprat / Spratto / Sprot / Espadilha ( <i>Sprattus sprattus</i> )	VII d, e	12 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	60 3 900 60  840  840  6 300
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	12 000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau ( <i>Gadus morhua</i> )	II b	7 440	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 410  3 650 600   770 910 100 (3) (18)  7 440 (43)
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau ( <i>Gadus morhua</i> )	III a Skagerrak	15 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	40 (4) 11 960 (19) 300 (4)    75 (4)  12 375
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau ( <i>Gadus morhua</i> )	III a Kattegat	6 650	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	3 930 (20) 80 (4)      4 010
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau ( <i>Gadus morhua</i> )	III b, c, d (1)	61 600	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	40 890 18 370      59 260

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau ( <i>Gadus morhua</i> )	II a <sup>(1)</sup> , IV	100 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	3 330 19 170 12 150  4 120   10 830 43 970  93 570
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau ( <i>Gadus morhua</i> )	V b <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV	16 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	50 465  5 025 2 130  8 330  16 000
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau ( <i>Gadus morhua</i> )	VII a	10 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	210   575 5 810  50 3 355  10 000
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau ( <i>Gadus morhua</i> )	VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 <sup>(1)</sup>	22 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	980 <sup>(40)</sup>   16 820 <sup>(40)</sup> 2 240 <sup>(40)</sup>  140 <sup>(40)</sup> 1 820 <sup>(40)</sup>  22 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Eglefino / Kuller / Schellfisch / Καλλιάριας / Haddock / Églefin / Eglefino / Schelvis / Arinca ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	III a; III b, c, d <sup>(1)</sup>	4 600 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	20 <sup>(4)</sup> 3 710 <sup>(5)</sup> 230 <sup>(4)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	10 <sup>(4)</sup> 3 970
Eglefino / Kuller / Schellfisch / Καλλιάριας / Haddock / Églefin / Eglefino / Schelvis / Arinca ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	II a <sup>(1)</sup> , IV	50 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	220 1 530 975  1 695  165 37 115
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	41 700 <sup>(21)</sup>
Eglefino / Kuller / Schellfisch / Καλλιάριας / Haddock / Églefin / Eglefino / Schelvis / Arinca ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	V b <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV	15 200	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	30 <sup>(44)</sup> 40 <sup>(45)</sup>  1 680 <sup>(46)</sup> 1 200 <sup>(47)</sup>  12 250 <sup>(48)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	15 200
Eglefino / Kuller / Schellfisch / Καλλιάριας / Haddock / Églefin / Eglefino / Schelvis / Arinca ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 <sup>(1)</sup>	6 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	70 <sup>(40)</sup>  4 000 <sup>(40)</sup> 1 330 <sup>(40)</sup>  600 <sup>(40)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	6 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Carbonero / Sej / Seelachs / Μαύρη πολλάκα / Saithe / Lieu noir / Merluzzo carbonaro / Zwarte koolvis / Escamudo ( <i>Pollachius virens</i> )	II a <sup>(1)</sup> , III a; III b, c, d <sup>(1)</sup> , IV	125 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	50 <sup>(4)</sup> 6 120 <sup>(5)</sup> 15 460 <sup>(4)</sup>  36 370 <sup>(4)</sup>  150 <sup>(4)</sup> 11 850 <sup>(4)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	70 000
Carbonero / Sej / Seelachs / Μαύρη πολλάκα / Saithe / Lieu noir / Merluzzo carbonaro / Zwarte koolvis / Escamudo ( <i>Pollachius virens</i> )	V b <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV	22 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 560  15 460 575  4 405
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	22 000
Carbonero / Sej / Seelachs / Μαύρη πολλάκα / Saithe / Lieu noir / Merluzzo carbonaro / Zwarte koolvis / Escamudo ( <i>Pollachius virens</i> )	VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 <sup>(1)</sup>	14 000 <sup>(*)</sup>	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	30 <sup>(40)</sup>  7 880 <sup>(40)</sup> 3 940 <sup>(40)</sup>  2 150 <sup>(40)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	14 000
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Juliana ( <i>Pollachius pollachius</i> )	V b <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV	1 100 <sup>(*)</sup>	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	10 <sup>(22)</sup> 530 160  400
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πλλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Juliana ( <i>Pollachius pollachius</i> )	VII	14 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	430   30 <sup>(22)</sup> 10 030 1 070      2 440
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	14 000
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πλλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Juliana ( <i>Pollachius pollachius</i> )	VIII a, b	2 600 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	440 2 160
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 600
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πλλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Juliana ( <i>Pollachius pollachius</i> )	VIII c	800 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	720 80
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	800
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πλλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Juliana ( <i>Pollachius pollachius</i> )	VIII d	50 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	50
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Juliana ( <i>Pollachius pollachius</i> )	VIII e	100 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	100 <sup>(3)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	100
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Juliana ( <i>Pollachius pollachius</i> )	IX, X; COPACE 34.1.1 <sup>(1)</sup>	450 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	430
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	20
				450
Faneca noruega / Sperling / Stintdorsch / Μπακαλιάρáκι Norβηγίας / Norway pout / Tacaud norvégien / Gado norvegese / Kever / Faneca da Noruega ( <i>Trisopterus esmarkii</i> )	II a <sup>(1)</sup> , III a; IV <sup>(1)</sup>	200 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	171 000 <sup>(3)</sup> <sup>(15)</sup> <sup>(23)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	171 000
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan bleu / Melù / Blauwe wijting / Verdinho ( <i>Micromesistius pontassou</i> )	II a <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>	60 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	20 000 <sup>(3)</sup> <sup>(15)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	20 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan bleu / Melù / Blauwe wijting / Verdinho ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	V b <sup>(1)</sup> , VI, VII	340 000 <sup>(35)</sup>	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	20 000 <sup>(22)</sup> <sup>(24)</sup>          143 000 <sup>(3)</sup> <sup>(15)</sup>  163 000
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan bleu / Melù / Blauwe wijting / Verdinho ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	VIII a, b, d,	26 500 <sup>(35)</sup> (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	10 000 <sup>(24)</sup>          16 500 <sup>(3)</sup> <sup>(15)</sup> <sup>(25)</sup>  26 500
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan bleu / Melù / Blauwe wijting / Verdinho ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	VIII e	1 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 000 <sup>(3)</sup>          1 000
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan bleu / Melù / Blauwe wijting / Verdinho ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 <sup>(1)</sup>	50 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	40 000 <sup>(16)</sup>          10 000 <sup>(16)</sup>  50 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting / Badejo ( <i>Merlangius merlangus</i> )	III a	17 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	15 030 (5)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	50 (4)
				15 080
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting / Badejo ( <i>Merlangius merlangus</i> )	II a (1), IV	141 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 970 8 530 2 220 12 820
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	4 930 34 010
				64 480 (26)
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting / Badejo ( <i>Merlangius merlangus</i> )	V b (1), VI, XII, XIV	9 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	25 550 2 875
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	5 550
				9 000
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting / Badejo ( <i>Merlangius merlangus</i> )	VII a	10 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	40 505 5 580
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	10 3 865
				10 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting / Badejo ( <i>Merlangius merlangus</i> )	VII b, c, d, e, f, g, h, j, k	24 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	230    14 400 6 670  120  2 580  24 000
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting / Badejo ( <i>Merlangius merlangus</i> )	VIII	5 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	    2 000 <sup>(16)</sup> 3 000 <sup>(16)</sup>       5 000
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting / Badejo ( <i>Merlangius merlangus</i> )	IX, X; COPACE 34.1.1 <sup>(1)</sup>	2 640 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	                   2 640  2 640
Merluza / Kulmule / Seehecht / Μερλούκιος / Hake / Merlu / Nasello / Heek / Pescada branca ( <i>Merluccius merluccius</i> )	III a; III b, c, d <sup>(1)</sup>	2 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	                   2 000 <sup>(5)</sup>    2 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merluza / Kulmule / Seehecht / Μερλούκιος / Hake / Merlu / Nasello / Heek / Pescada branca ( <i>Merluccius merluccius</i> )	II a <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>	2 350 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	40 1 350 160  300   80 420
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 350
Merluza / Kulmule / Seehecht / Μερλούκιος / Hake / Merlu / Nasello / Heek / Pescada branca ( <i>Merluccius merluccius</i> )	V b <sup>(1)</sup> , VI, VII, XII, XIV	37 590 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	350   11 080 <sup>(22)</sup> <sup>(49)</sup> 17 120 <sup>(50)</sup> 2 070  220 6 750
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	37 590
Merluza / Kulmule / Seehecht / Μερλούκιος / Hake / Merlu / Nasello / Heek / Pescada branca ( <i>Merluccius merluccius</i> )	VIII a, b, d, e	25 060 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	10 <sup>(42)</sup>   7 710 <sup>(51)</sup> 17 320 <sup>(52)</sup>  20 <sup>(42)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	25 060
Merluza / Kulmule / Seehecht / Μερλούκιος / Hake / Merlu / Nasello / Heek / Pescada branca ( <i>Merluccius merluccius</i> )	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 <sup>(1)</sup>	18 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	11 520 <sup>(27)</sup> 1 110 <sup>(41)</sup>   5 370 <sup>(28)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	18 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jureles / Hestemakrel / Stöcker / Σαυρίδι / Jack & horse mackerels / Chinchards / Sugarello / Horsmakreel / Carapaus ( <i>Trachurus spp.</i> )	II a (1), IV (1)	45 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	45 000 (3) (15) (62)  45 000
Jureles / Hestemakrel / Stöcker / Σαυρίδι / Jack & horse mackerels / Chinchards / Sugarello / Horsmakreel / Carapaus ( <i>Trachurus spp.</i> )	V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV	230 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	31 000 (22) (24) (36)  192 000 (3) (15) (40) (62)  223 000
Chicharro, jurel / Hestemakrel / Stöcker / Σαυρίδι / Horse mackerel / Chinchard / Sugarello / Horsmakreel / Carapau ( <i>Trachurus spp.</i> )	VIII c, IX	73 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	39 270 (29) 500 (54)  33 230 (30)  73 000
Caballa / Makrel / Makrele / Σκουμπρί / Mackerel / Maquereau / Sgombro / Makreel / Sarda ( <i>Scomber scombrus</i> )	II a (1), III a; III b, c, d (1), IV	65 500	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	520 (4) 13 720 (5) (37) (55) 540 (4)  1 640 (4) (38)  1 650 (4) (38)  1 530 (4) (39)  19 600





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	VII b, c	200 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Irland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	40 160
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	200
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	VII d, e	10 700	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Irland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 750 5 840 3 110
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	10 700
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	VII f, g	1 900	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Irland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	470 850 130 450
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 900
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	VII h, j, k	1 150 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Irland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	70 145 500 290 145
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 150



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo ( <i>Solea vulgaris</i> )	VII a	1 500	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	740    10 185   235 330
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 500
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo ( <i>Solea vulgaris</i> )	VII b, c	75 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	15 60
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	75
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo ( <i>Solea vulgaris</i> )	VII d	3 850	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 035    2 075    740
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	3 850
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo ( <i>Solea vulgaris</i> )	VII e	800	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	30    300    470
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo ( <i>Solea vulgaris</i> )	VII f, g	1 200	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	750     75 40     335  1 200
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo ( <i>Solea vulgaris</i> )	VII h, j, k	720 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	60     120 325    95 120  720
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo ( <i>Solea vulgaris</i> )	VIII a, b	5 300 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	65 <sup>(25)</sup>     10 <sup>(16)</sup> 4 860    365 <sup>(25)</sup>  5 300
Lenguados / Tunge / Seezungen / Γλώσσες / Soles / Soles / Sogliole / Tong / Linguados ( <i>Solea spp.</i> )	VIII c, d, e, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	2 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	755 <sup>(32)</sup>          1 245 <sup>(32)</sup>  2 000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rapes nep / Havtaske / Seeteufel / Βατραχόψαρο / Anglerfish nei / Baudroie nca / Rana piscatrice / Zeeduivel / Tamboril ( <i>Lophiidae</i> )	V b <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV	8 600 (*)	België/Belgique	310
			Danmark	
			Deutschland	350
			Ελλάδα	
			España	330 <sup>(22)</sup>
			France	3 800
			Ireland	860
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	300
			Portugal	
			United Kingdom	2 650
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	8 600
Rapes nep / Havtaske / Seeteufel / Βατραχόψαρο / Anglerfish nei / Baudroie nca / Rana piscatrice / Zeeduivel / Tamboril ( <i>Lophiidae</i> )	VII	33 080 (*)	België/Belgique	3 060
			Danmark	
			Deutschland	340
			Ελλάδα	
			España	1 210 <sup>(22)</sup>
			France	19 620
			Ireland	2 510
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	390
			Portugal	
			United Kingdom	5 950
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	33 080
Rapes nep / Havtaske / Seeteufel / Βατραχόψαρο / Anglerfish nei / Baudroie nca / Rana piscatrice / Zeeduivel / Tamboril ( <i>Lophiidae</i> )	VIII a, b, d,	9 910 (*)	België/Belgique	
			Danmark	
			Deutschland	
			Ελλάδα	
			España	1 510
			France	8 400
			Ireland	
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal	
			United Kingdom	
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	9 910
Rapes nep / Havtaske / Seeteufel / Βατραχόψαρο / Anglerfish nei / Baudroie nca / Rana piscatrice / Zeeduivel / Tamboril ( <i>Lophiidae</i> )	VIII e	100 (*)	België/Belgique	
			Danmark	
			Deutschland	
			Ελλάδα	
			España	
			France	
			Ireland	
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal	
			United Kingdom	
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	100 <sup>(3)</sup>
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rapes nep / Havtaske / Seeteufel / Βατραχόψαρο / Anglerfish nei/ Baudroie nca/ Rana pescatrice / Zeeduivel / Tamboril ( <i>Lophiidae</i> )	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	12 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	10 000 (32) 10 (41)  1 990 (32)  12 000
Camarones «Penaeus» (Langostinos) / Rejer »Penaeus« / Garnele „Penaeus“ / Γαρίδες «Πενναεύς» / «Penaeus» shrimps / Crevettes «Penaeus» / Gamberetti «Penaeus» (Mazzancolla) / Garnaal „Penaeus“ / Camarao «Penaeus» (Carabineiro) ( <i>Penaeus spp.</i> )	Guyane française	4 100 (33)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	4 000  4 000
Camarón norteno / Dybhavsreje / Tiefseegarnele / Γαρίδα / Northern deepwater prawn / Crevette nordique / Gamberello boreale / Noorse garnaal / Camarão ártico ( <i>Pandalus borealis</i> )	III a (Skagerrak)	(63)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	(19) (63)  (63)
Cigala / Dybvandshummer / Kaisergranat / Καραβίδα / Norway lobster / Langoustine / Scampo / Langoestine / Lagostim ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	V b (1), VI	13 500 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom  CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	25 (22) 110 180  13 185  13 500



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cigala / Dybvandshummer / Kaisergranat / Καραβίδα / Norway lobster / Langoustine / Scampo / Langoestine / Lagostim ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	3 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	750 (34)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 250 (34)
				3 000

## Regione geografica

Zona	Regione geografica
II	Mar di Norvegia, Spitzberg e isola degli Orsi
II a	Mar di Norvegia
II b	Spitzberg e isola degli Orsi
III	Skagerrak e Kattegat, Sund, Belt, Mar Baltico
III a	Skagerrak e Kattegat
III b	Sund
III c	Belt
III d	Mar Baltico
IV	Mare del Nord
IV a	Mare del Nord settentrionale
IV b	Mare del Nord centrale
IV c	Mare del Nord meridionale
V	Islanda e Færøer
V a	Islanda
V b	Færøer
VI	Ovest Scozia, Rockall
VI a	Ovest Scozia
VI b	Rockall
VI a Clyde	Ovest Scozia, riserva di Clyde
VII	Mare d'Irlanda, ovest Irlanda e Porcupine Bank, sud Irlanda, Canale di Bristol, Manica
VII a	Mar d'Irlanda
VII b	Ovest Irlanda
VII c	Porcupine Bank
VII d	Manica orientale
VII e	Manica occidentale
VII f	Canale di Bristol
VII g	Sud-est Irlanda
VII h	Little Sole
VII j	Great Sole
VII k	Ovest Great Sole
VIII	Golfo di Guascogna
VIII a	Sud Bretagna
VIII b	Sud Guascogna
VIII c	Nord e nord-ovest Spagna
VIII d	Centro Guascogna
VIII e	Ovest Guascogna
IX	Acque portoghesi
IX a	Costa portoghese
IX b	Ovest Portogallo
X	Azzorre
XII	Nord Azzorre
XIV	Est Groenlandia
COPACE 34.1.1	Costa marocchina
Guyane française	Guiana francese

## Note

- (1) Zona CE.
- (2) Esclusa zona CE.
- (3) Disponibile per gli Stati membri.
- (4) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia, e nel Kattegat all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Svezia.
- (5) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia, e nel Kattegat all'interno di una zona di 3 miglia a partire dalla linea costiera del Regno di Svezia.
- (6) Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM II a, IV a e IV b.
- (7) Esclusa riserva di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi tra Felixstowe e North Foreland, entro il limite di 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito.
- (8) Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VI a, a nord del 56°00' di latitudine nord, e nella parte di VI a situata a est di 7°00' di longitudine ovest e a nord di 55°00' di latitudine nord, escluso il Clyde.
- (9) Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VI a, a sud di 56°00' di latitudine nord e a ovest di 7°00' di longitudine ovest.
- (10) Riserva di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata fra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
- (11) La divisione CIEM VII a è ridotta della zona aggiunta al Mare Celtico delimitato:
  - a nord da 52°30' di latitudine nord,
  - a sud 52°00' di latitudine nord,
  - a ovest dalla costa dell'Irlanda,
  - a est dalla costa del Regno Unito.
- (12) Aumentata della zona delimitata:
  - a nord da 52°30' di latitudine nord,
  - a sud da 52°00' di latitudine nord,
  - a ovest dalla costa dell'Irlanda,
  - a est dalla costa del Regno Unito.
- (13) Escluse le catture effettuate dalla Norvegia nei fiordi norvegesi ad ovest di Lindesnes.
- (14) Incluse tutte le catture accessorie di tutte le altre specie catturate durante la pesca allo spratto e sbarcate senza essere state selezionate, nonostante l'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986 (GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.).
- (15) Tranne Spagna e Portogallo.
- (16) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
- (17) Senza pregiudizio dei diritti della Comunità e fatta salva una revisione in seguito a parere scientifico.
- (18) Tranne che per Germania, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito.
- (19) Questo contingente non può essere pescato all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia.
- (20) Questo contingente non può essere pescato all'interno di una zona di 3 miglia a partire dalla linea costiera del Regno di Svezia.
- (21) Tranne una stima di 3 000 tonnellate di catture accessorie industriali.
- (22) Esclusa la zona situata a sud di 56°30' N, ad est di 12°00' O ed a nord di 50°30' N.
- (23) Questo TAC non può essere pescato da pescherecci danesi nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia, e nel Kattegat all'interno di una zona di 3 miglia a partire dalla linea costiera del Regno di Svezia. Questo TAC non può essere pescato da pescherecci degli altri Stati membri nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia, e nel Kattegat all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Svezia.
- (24) Incluso i quantitativi forfettari.
- (25) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
- (26) Tranne una stima di 63 000 tonnellate di catture accessorie industriali.

- (27) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 850 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
- (28) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 850 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (29) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 2 250 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
- (30) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 2 250 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (31) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (32) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
- (33) La pesca dei gamberi e gamberetti *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
- (34) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne per le catture accessorie.
- (35) Esclusi i quantitativi assegnati al Portogallo in base al regolamento (CEE) n. 3938/90 del Consiglio (vedi pagina 89 della presente Gazzetta ufficiale).
- (36) Pesca autorizzata soltanto nella divisione CIEM V b (zona CE), VI, VII, VII a, b, d.
- (37) Di cui non più di 3 780 tonnellate possono essere pescate nella zona che si situa a sud della divisione CIEM IV a.
- (38) Di cui non più di 300 tonnellate possono essere pescate nella zona che si situa al sud della divisione CIEM IV a.
- (39) Di cui non più di 270 tonnellate possono essere pescate nella zona che si situa a sud della divisione CIEM IV a.
- (40) Non si può pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo.
- (41) Non si può pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
- (42) Non si può pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (43) L'assegnazione del contingente della popolazione di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
- (44) Di cui non più di 20 tonnellate possono essere pescate nella divisione VI a.
- (45) Di cui non più di 20 tonnellate possono essere pescate nella divisione VI a.
- (46) Di cui non più di 960 tonnellate possono essere pescate nella divisione VI a.
- (47) Di cui non più di 690 tonnellate possono essere pescate nella divisione VI a.
- (48) Di cui non più di 7 010 tonnellate possono essere pescate nella divisione VI a.
- (49) Di cui 800 tonnellate possono essere pescate nella zona VIII a, b, d, e e quando il contingente nella zona VIII a, b, d, e è esaurito.
- (50) Di cui 800 tonnellate possono essere pescate nella zona VIII a, b, d, e e quando il contingente nella zona VIII a, b, d, e è esaurito.
- (51) Di cui 1 000 tonnellate possono essere pescate nella zona V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV quando il contingente nella zona V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV è esaurito.
- (52) Di cui 1 800 tonnellate possono essere pescate nella zona V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV quando il contingente nella zona V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV è esaurito.
- (53) Nonostante l'articolo 6, paragrafo 6, 200 tonnellate possono essere pescate dal 1° gennaio al 15 aprile 1991.
- (54) Esclusa la sottozona CIEM IX.
- (55) Di cui 1 890 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 nelle acque della CE tra le latitudini 59° N e 62° N e le longitudini 4° O' e 6° O'.
- (56) Di cui 3 460 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 nelle acque della CE della divisione CIEM IV a.
- (57) Di cui 2 300 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 nelle acque della CE della divisione CIEM IV a.
- (58) Di cui 11 520 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 nelle acque della CE della divisione CIEM IV a.
- (59) Di cui 5 040 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 nelle acque della CE della divisione CIEM IV a.
- (60) Di cui 31 680 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 nelle acque della CE della divisione CIEM IV a.
- (61) Di cui 3 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque della divisione CIEM VIII b soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (62) Di cui un massimo del 50 % può essere pescato prima del 1° agosto 1991.
- (63) p.m.
- (\*) TAC precauzionale.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3927/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che stabilisce, per il 1991, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate secondo la procedura fissata dagli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia<sup>(3)</sup>, in merito ai reciproci diritti di pesca nel 1991 nonché alla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1991 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee base;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione i risultati delle consultazioni, per l'anno 1991, tra le delegazioni della Comunità e della Norvegia, per evitare un'interruzione delle attività di pesca reciproche il 31 dicembre 1990;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(5)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca<sup>(6)</sup>, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00' nord sono autorizzate fino al 31 dicembre 1991 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri; tuttavia la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee base danesi.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

(4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(6) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

3. La pesca nelle parti della sottodivisione CIEM III a, limitate a occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese, non è soggetta a limitazioni quantitative, salvo che per lo sgombro e il merluzzo carbonaro.

4. Nonostante il paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

5. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

#### Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato II.

3. Le navi, di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che svolgono attività di pesca nella sottodivisione CIEM III a, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

#### Articolo 3

1. La pesca in tutte le divisioni CIEM con navi di più di 200 tsl nel quadro dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza stessa.

La Norvegia notificherà alla Commissione il nome e le caratteristiche delle navi per le quali dovrebbero essere rilasciate delle licenze.

2. La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 1 a tutte le navi per cui una licenza è richiesta dalle autorità norvegesi.

Eventuali richieste di modifica dell'elenco delle navi munite di licenza possono essere presentate in qualsiasi momento: esse saranno esaminate tempestivamente.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

4. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze da parte della Commissione. Le nuove licenze hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

5. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti di cui all'articolo 1.

6. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

7. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo in base alla suddetta autorizzazione fino al momento in cui saranno stati approvati i nuovi elenchi delle navi per l'anno considerato.

#### Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione,
- d) porto d'immatricolazione,
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,

- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

#### *Articolo 5*

La pesca alla molva, alla molva blu e al brosmio, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della «lenza lunga» (palangresi) nelle divisioni CIEM V b, VI e VII.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

#### *Articolo 6*

È proibito l'impiego della rete da traino e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche nello Skagerrak dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

#### *Articolo 7*

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate. La Commissione comunicherà alla Norvegia, per conto delle Comunità, il nome e le caratteristiche delle navi che non sono autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità durante il (i) mese(i) successivo(i), a motivo di un'infrazione alla normativa comunitaria.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura della Norvegia per il 1991

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi
Sgombro	CIEM VI a (1) + VII d, e, f, h + II a	14 000 (12)
Aringa	CIEM VI a (1)	6 200
Spratto	CIEM IV	2 000
Merluzzo bianco	CIEM IV	6 300
Eglefino	CIEM IV	5 000
Merluzzo carbonaro	CIEM IV e Skagerrak (2)	45 000
Merlano	CIEM IV	10 000
Passera	CIEM IV	3 100
Sgombro	CIEM IV, III a	43 600 (10)
Cicerello, merluzzo norvegese e melù	CIEM IV	50 000 (3)
Melù	CIEM II, IV a, VI a (1), VI b, VII (4)	155 000 (5) (11)
Molva blu	CIEM IV, V b, VI, VII, II a	1 000 (6)
Molva e brosmio	CIEM IV, V b, VI, VII, II a	18 000 (6) (7)
Palombo	CIEM IV, VI, VII	3 000
Squalo elefante (8)	CIEM IV, VI, VII	100
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	200
Gamberi	CIEM IV	100
Altre specie	CIEM IV, II a	5 000
Aringa	CIEM IV a, b	50 000 (9)

(1) A nord di 56°30' N.

(2) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.

(3) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate, o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 40 000 tonnellate. Al massimo 10 000 tonnellate di tale contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate nella sottodivisione CIEM VI a a nord di 56°30' N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello, merluzzo norvegese e merlano blu nella divisione CIEM IV.

(4) Ad ovest di 12° O.

(5) Del quale, non più di 40 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IV a.

(6) Di cui delle catture occasionali di altra specie di 20 % per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie accessorie non può superare 2 500 tonnellate nelle divisioni CIEM VI e VII.

(7) Di cui 14 000 tonnellate al massimo di molva o 8 000 tonnellate al massimo di brosmio.

(8) Fegato di squalo elefante.

(9) Un supplemento di 10 000 tonnellate sarà concesso se necessario.

(10) Può essere pescata solo in IV a, eccetto 3 000 tonnellate che possono essere pescate in III a.

(11) Di cui possono essere pescate fino a 8 000 tonnellate di argentina.

(12) Di cui 14 000 tonnellate potranno essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 nelle acque CE tra 59°00' e 62° nord e 4° ovest e 1° est.

*ALLEGATO II*

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri disciplinata da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

1. Dopo ogni operazione di pesca:
  - 1.1. i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
  - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
  - 1.4. il metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
  - 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «rasbordato su»;
  - 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 2.3. Il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
  - 3.1. il nome del porto;
  - 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
  - 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
  - 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
  - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.

## ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti:
- 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
- gli elementi indicati al punto 1.5;
  - i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.
- Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
- 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
- gli elementi indicati al punto 1.5;
  - i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
  - i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
  - i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.
- Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
- gli elementi indicati al punto 1.5;
  - i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.4. Ogni qualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
- gli elementi indicati al punto 1.5;
  - i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.5.
- Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;
  - il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza;
  - il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;
  - l'identificazione del tipo di messaggio;
  - la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
- 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.
- 3.
- | <i>Nome della stazione radio</i> | <i>Segnale di chiamata</i> |
|----------------------------------|----------------------------|
| Skagen                           | OXF                        |
| Blåvand                          | OXB                        |
| Rønne                            | OYE                        |

Norddeich	DAF DAK DAH DAL DAI DAM DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA GKB GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Thorshaven	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

#### 4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: IN,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: OUT,
  - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
  - messaggio settimanale: WKL,
  - messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,
- la data, l'ora e la posizione geografica;
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.

## 5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- PRA — gamberello boreale (*Pandalus borealis*),  
HKE — nasello (*Merluccius merluccius*),  
GHL — halibut di Groenlandia (*Reinhardtius hippoglossoides*),  
COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),  
HAD — eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*),  
HAL — halibut (*Hippoglossus hippoglossus*),  
MAC — sgombro (*Scomber scombrus*),  
HOM — sugarello (*Trachurus trachurus*),  
RNG — macruridi (*Coryphaenoides rupestris*),  
POK — merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*),  
WHG — merlano (*Merlangius merlangus*),  
HER — aringa (*Clupea harengus*),  
SAN — cicereello (*Ammodytes* spp.),  
SPR — spratto (*Sprattus sprattus*),  
PLE — passera di mare (*Pleuronectes platessa*),  
NOP — gado norvegese (*Trisopterus esmarkii*),  
LIN — molva (*Molva molva*),  
PEZ — gamberetti (*Penaeidae*),  
ANE — acciuga (*Engraulis encrasicolus*),  
RED — scorfano di Norvegia (*Sebastes* spp.),  
PLA — passera canadese (*Hypoglossoides platessoides*),  
SQX — calamaro (*Illex* spp.),  
YEL — limanda (*Limanda ferruginea*),  
WHB — melù (*Micromesistius poutassou*),  
TUN — tonno (*Thunnidae*),  
BLI — molva azzurra (*Molva dypterygia*),  
USK — brosmio (*Brosme brosme*),  
DGS — spinarolo (*Squalus acanthias*),  
BSK — squalo elefante (*Cetorhinus maximus*),  
POR — smeriglio (*Lamna nasus*),  
SQC — calamaro (*Loligo* spp.),  
POA — castagnola (*Brama brama*),  
PIL — sardina (*Sardina pilchardus*),  
CSH — gamberetto grigio (*Crangon crangon*),  
LEZ — rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.),  
MNZ — rana pescatrice (*Lophius* spp.),  
NEP — scampo (*Nephrops norvegicus*),  
POL — merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*),  
ARG — argentina (*Argentina sphyraena*),  
OTH — altri.
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3928/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1991, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui loro reciproci diritti di pesca per il 1991, in particolare sull'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Norvegia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le catture effettuate nel 1991, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1991 tra la Comunità e la Norvegia, dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque a nord di 62° di latitudine nord comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato I.

2. Le catture delle specie elencate nell'allegato II effettuate nel 1991, nel quadro dell'accordo su diritti reciproci di pesca nel 1991 tra la Comunità e la Norvegia, dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque a sud di 62° di latitudine nord comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia, sono limitate ai contingenti fissati nello stesso allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

## ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per il 1991

(acque norvegesi a nord di 62° di latitudine nord)

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Merluzzo bianco	I, II	4 600	Francia 730
			Germania 790
			Regno Unito 3 080
Eglefino	I, II	480	Francia 60
			Germania 105
			Regno Unito 315
Merluzzo nero	I, II	4 900	Francia 630
			Germania 3 920
			Regno Unito 350
Scorfano di Norvegia	I, II	4 500	Germania 2 570 <sup>(4)</sup>
			Regno Unito 600
			Francia 330
			Portogallo 810 <sup>(3)</sup>
			Spagna 190 <sup>(3)</sup>
Halibut di Groenlandia	I, II	250	Germania 125
			Regno Unito 125
Melù	II	2 000	Francia 1 000
			Germania 1 000 <sup>(1)</sup>
Altre specie (catture accessorie)	I, II	450	Francia 60
			Germania 150
			Regno Unito 240
Sgombro	II a	14 000 <sup>(2)</sup>	Danimarca 14 000

<sup>(1)</sup> Decisione ad hoc per il 1991.

<sup>(2)</sup> Di cui 14 000 tonnellate possono essere pescate nella zona CIEM IV a. La Norvegia può pescare fino a 60 000 tonnellate nella stessa zona del TAC fissato per la Norvegia per la zona che si estende a nord di 62° di latitudine nord.

<sup>(3)</sup> Contingente speciale per il 1991.

<sup>(4)</sup> Di cui 500 tonnellate di assegnazione speciale per il 1991.

## ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per il 1991

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Merluzzo norvegese <sup>(1)</sup>	IV	50 000	Danimarca 47 500 <sup>(2)</sup>
			Regno Unito 2 500 <sup>(3)</sup>
Cicerello	IV	150 000	Danimarca 142 500 <sup>(2)</sup>
			Regno Unito 7 500 <sup>(3)</sup>
Gamberi	IV	1 080	Danimarca 1 080
Altre specie	IV	6 500	Danimarca 3 250
			Regno Unito 2 435
			Germania
			Belgio
			Francia
Paesi Bassi	815		

<sup>(1)</sup> Melù incluso.

<sup>(2)</sup> Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 19 000 tonnellate su domanda.

<sup>(3)</sup> Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 1 000 tonnellate su domanda.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3929/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che stabilisce, per il 1991, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia<sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 6, la Comunità e la Svezia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1991 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1991 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che tale accordo prevede, per il 1991, lo scambio di alcuni contingenti di cattura supplementari in seguito all'unificazione tedesca, in quanto la Comunità è il successore legittimo della Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda l'accordo di pesca tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Svezia;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare, in particolare, il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo

delle attività di pesca<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(5)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca<sup>(6)</sup>, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sull'accesso reciproco alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee di base senza limitazione quantitativa;

considerando che la convenzione firmata dalla Danimarca e dalla Svezia il 31 dicembre 1932 relativa alle condizioni di pesca nelle zone marittime vicine alle coste di ambo le parti prevede che ciascuna di esse autorizzi l'accesso dei pescherecci della controparte nella propria zona di pesca nel Kattegat fino ad una distanza di 3 miglia nautiche dalle coste ed in talune zone dell'Øresund e del Mar Baltico fino alle linee di base senza limitazione quantitativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese nella zona di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°00' N sono autorizzate fino al 31 dicembre 1991 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 1.

(4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 306 del 11. 11. 1988, pag. 2.

(6) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

2. Nonostante il paragrafo 1, la pesca esercitata dalle navi che battono bandiera svedese è autorizzata senza restrizioni quantitative nello Skagerrak, nel Kattegat e nell'Øresund.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

— Skagerrak: la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hamnsthalm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese;

— Kattegat: la zona delimitata a nord da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da questo punto al tratto più vicino della costa svedese ed a sud da una linea tracciata dal Capo Hasenore al Capo Gniben, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg a Kullen;

— Øresund: la zona limitata a nord da una linea tracciata dal Capo Gilbjerg a Kullen e a sud da una linea tracciata dal faro di Stevns al faro di Falsterbo.

4. Le attività di pesca autorizzate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situata oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:

- a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
- b) la pesca nel Kattegat è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle coste della Danimarca;
- c) la pesca nel Mar Baltico è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
- d) la pesca nell'Øresund è autorizzata nelle zone e in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato II.

5. Nonostante il paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

6. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

#### Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato III.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato IV, le informazioni riportate in detto allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

#### Articolo 3

1. La pesca nella divisione CIEM IV e nelle sottodivisioni CIEM III c e d, sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata al rilascio di una licenza da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità svedesi, ed all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II, III e IV. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati.

I pescherecci cui viene concessa la licenza per pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratterà tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

- 97 per la pesca del merluzzo bianco, dello spratto e dell'aringa nel Mar Baltico, compresi i contingenti concessi alla Svezia in virtù dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Svezia;
- 60 per la pesca delle aringhe, dello spratto e dello sgombro nelle sottodivisioni CIEM IV a e b;
- 14 per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e «altri» nella divisione CIEM IV;
- 5 per la pesca del salmone nel Mar Baltico.

3. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti;

- a) nome della nave,
  - c) lettere e cifre esterne di identificazione,
  - d) porto di immatricolazione,
  - e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
  - f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
  - g) potenza del motore,
  - h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
  - i) metodo di pesca previsto,
  - j) zona di pesca prevista,
  - k) specie di pesci che si intendono catturare,
  - l) periodo per il quale la licenza è richiesta.
4. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.
5. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze da parte della Commissione. Le nuove licenze hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

6. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

7. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. I pescherecci autorizzati a pescare il 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fintanto che non siano presentati alla Commissione e da essa approvati, in nome della Comunità, gli elenchi dei pescherecci autorizzati a pescare nell'anno di cui trattasi.

#### *Articolo 4*

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

La Commissione comunica alla Svezia, in nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche dei pescherecci svedesi che non sono autorizzati a pescare nella zona di pesca comunitaria il mese o i mesi successivi, in seguito ad un'infrazione delle norme comunitarie.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura della Svezia per il 1991

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (in tonnellate)
Merluzzo bianco	CIEM III c, d CIEM IV	2 000 <sup>(5)</sup> 130 <sup>(1)</sup>
Salmone	CIEM III c, d	10
Eglefino	CIEM IV	300
Merlano	CIEM IV	20 <sup>(1)</sup>
Aringa	CIEM III c, d CIEM IV a, b	4 550 4 450 <sup>(2)</sup>
Sgombri	CIEM IV a, b	2 300 <sup>(3)</sup>
Sprattoni	CIEM III c, d CIEM IV a, b	2 500 2 000
«Altri»	CIEM IV	1 000 <sup>(4)</sup>

(1) Queste quote sono scambiabili.

(2) La Comunità si riserva il diritto di negoziare una riduzione di detto contingente durante il 1991 in base al TAC finale per l'aringa del Mare del Nord per detto anno.

(3) Di cui 2 000 tonnellate da pescare a nord del 59° N.

(4) Delle quali 40 t al massimo possono essere pescate in gamberetti (*Pandalus*); 850 t sono riservate per catture accessorie di sugarello, inter alia, nella pesca degli sgombri.

(5) Di cui 300 t come contingente di cattura supplementare nella zona CIEM III d per il 1991, concesso alla Svezia in virtù dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Svezia, che devono essere pescate nella zona di pesca definita nell'ultimo comma del preambolo di detto accordo.

## ALLEGATO II

1. All'interno della batimetria dei 7 m è permessa esclusivamente:
  - a) la pesca con rete da aringhe;
  - b) la pesca con lenze nei mesi da luglio a fine ottobre.
2. All'esterno della batimetria dei 7 m la pesca con rete da traino o a circuizione è proibita a sud di una linea tracciata da Ellekilde Hage a Lerberget.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, nei «Middelgrundten» è autorizzata la pesca a mezzo di «agnvod» purché non superino i 7,5 m tra «armspidserne».
4. A nord della linea menzionata al punto 2, è autorizzata la pesca con rete da traino o con sciabica danese all'interno di 3 miglia a partire dalle coste.

## ALLEGATO III

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche delle coste degli Stati membri disciplinata da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

1. Dopo ogni operazione di pesca;
  - 1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
  - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
  - 1.4. il metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra;
  - 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
  - 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità;
  - 3.1. il nome del porto;
  - 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee;
  - 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
  - 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
  - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.

## ALLEGATO IV

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
    - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
      - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
      - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
      - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione della prima entrata.
    - 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
      - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
      - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
      - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
      - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
      - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
      - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
    - 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie;
      - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
      - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
      - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
    - 1.4. Ogni qualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
      - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
      - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
      - c) le divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
    - 1.5.
      - a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;
      - b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza;
      - c) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;
      - d) l'identificazione del tipo di messaggio;
      - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
  - 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
  - 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.
3.
 

<i>Nome della stazione radio</i>	<i>Segnale di chiamata</i>
Skagen	OXP
Blåvand	OXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR

Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Göteborg	SOG
Rønne	OYE

#### 4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: IN,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: OUT,
  - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
  - messaggio settimanale: WKL,
  - messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,
- la data, l'ora e la posizione geografica;
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.

#### 5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- PRA — gamberello boreale (*Pandalus borealis*),
- HKE — nasello (*Merluccius merluccius*),
- GHL — halibut di Groenlandia (*Reinhardtius hippoglossoides*),
- COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
- HAD — eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*),
- HAL — halibut (*Hippoglossus hippoglossus*),
- MAC — sgombro (*Scomber scombrus*),
- HOM — sugarello (*Trachurus trachurus*),

- RNG — macruridi (*Coryphaenoides rupestris*),  
POK — merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*),  
WHG — merlano (*Merlangius merlangus*),  
HER — aringa (*Clupea harengus*),  
SAN — cicerello (*Ammodytes* spp.),  
SPR — spratto (*Sprattus sprattus*),  
PLE — passera di mare (*Pleuronectes platessa*),  
NOP — gado norvegese (*Trisopterus esmarkii*),  
LIN — molva (*Molva molva*),  
PEZ — gamberetti (*Penaeidae*),  
ANE — acciuga (*Engraulis encrasicolus*),  
RED — scorfano di Norvegia (*Sebastes* spp.),  
PLA — passera canadese (*Hypoglossoides platessoides*),  
SQX — calamaro (*Illex* spp.),  
YEL — limanda (*Limanda ferruginea*),  
WHB — melù (*Micromesistius poutassou*),  
TUN — tonno (*Thunnidae*),  
BLI — molva azzurra (*Molva dypterygia*),  
USK — brosmio (*Brosme brosmie*),  
DGS — spinarolo (*Squalus acanthias*),  
BSK — squalo elefante (*Cetorhinus maximus*),  
POR — smeriglio (*Lamna nasus*),  
SQC — calamaro (*Loligo* spp.),  
POA — castagnola (*Brama brama*),  
PIL — sardina (*Sardina pilchardus*),  
CSH — gamberetto grigio (*Crangon crangon*),  
LEZ — rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.),  
MNZ — rana pescatrice (*Lophius* spp.),  
NEP — scampo (*Nephrops norvegicus*),  
POL — merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*),  
ARG — argentina (*Argentina sphyraena*),  
OTH — altri.
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3930/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1991, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1991 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia;

considerando che tale accordo prevede, per il 1991, lo scambio di alcuni contingenti di cattura supplementari in seguito all'unificazione tedesca, in quanto la Comunità è il successore legittimo della Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda l'accordo di pesca tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Svezia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizio-

ni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

## ALLEGATO

## Ripartizione dei contingenti di cattura delle Comunità nelle acque della Svezia per il 1991

(in tonnellate)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Merluzzo bianco	III d	6 500 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Danimarca 4 750 <sup>(4)</sup>
			Germania 1 750 <sup>(5)</sup>
Aringa	III d	3 260	Danimarca 830
			Germania 2 430 <sup>(8)</sup>
Salmone	III d	180 <sup>(3)</sup>	Danimarca 160 <sup>(6)</sup>
			Germania 20 <sup>(7)</sup>

(1) Una quota ulteriore di 60 t (Danimarca: 45 t; Germania 15 t) può essere pescata in catture accessorie di pesci piatti nella pesca al merluzzo.

(2) Di cui 4 500 t nell'area definita da:

(3) Di cui 140 t nell'area definita da:

(4) Di cui 3 290 t nell'area definita da:

(5) Di cui 1 210 t nell'area definita da:

(6) Di cui 125 t nell'area definita da:

(7) Di cui 15 t nell'area definita da:

— le linee rette che uniscono le coordinate seguenti:

58° 46,836' N	20° 28,672' E
58° 47,680' N	20° 25,264' E
58° 42,000' N	20° 16,985' E
58° 17,000' N	19° 55,263' E
58° 01,305' N	19° 44,307' E.

A partire dalla coordinata menzionata da ultima, la linea di demarcazione segue la linea di frontiera delle acque territoriali della Svezia fino alla coordinata seguente:

56° 14,210' N	19° 10,852' E;
---------------	----------------

— le linee che partono dalla coordinata menzionata da ultimo e che passano per le coordinate seguenti;

56° 50,000' N	19° 01,055' E
56° 30,000' N	18° 52,269' E
56° 03,896' N	18° 45,403' E
55° 58,863' N	18° 53,977' E
55° 53,788' N	18° 55,232' E
55° 53,482' N	18° 56,777' E
55° 57,300' N	19° 04,049' E
55° 58,863' N	19° 04,876' E
56° 02,433' N	19° 05,669' E
56° 15,000' N	19° 13,565' E
56° 27,000' N	19° 21,070' E
56° 35,000' N	19° 25,070' E
56° 45,000' N	19° 31,720' E
56° 58,000' N	19° 40,270' E
57° 14,192' N	19° 53,565' E
57° 26,717' N	20° 02,160' E
57° 33,800' N	20° 03,965' E
57° 44,000' N	20° 14,139' E
57° 54,691' N	20° 24,920' E
58° 12,000' N	20° 22,502' E
58° 29,000' N	20° 26,590' E
58° 46,836' N	20° 28,672' E.

(8) Di cui 1 800 t come contingente di cattura supplementare per il 1991 concesso alla Comunità nel quadro dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Svezia.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3931/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che ripartisce, per il 1991, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro<sup>(3)</sup>, e il protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previsto dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro<sup>(4)</sup>, fissano i contingenti di cattura assegnati alla Comunità nelle acque groenlandesi;

considerando che tali contingenti di cattura potranno essere utilizzati da pescherecci che non battono bandiera di uno Stato membro della Comunità nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi in materia di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi;

considerando che la Comunità comunicherà alle autorità responsabili della Groenlandia la propria risposta all'offerta per quanto riguarda le possibilità di catture supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca entro sei settimane dalla data in cui ha ricevuto detta offerta;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Groenlandia per il 1991 è fissata nell'allegato.

*Articolo 2*

Se le autorità responsabili della Groenlandia fanno un'offerta per quanto riguarda le possibilità di cattura supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, adotta una decisione a proposito di questa offerta entro sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.

(4) GU n. L 252 del 15. 9. 1990, pag. 2.

(5) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

## ALLEGATO

## Ripartizione dei contingenti di cattura CEE per il 1991 nelle acque della Groenlandia

Specie	Zona geografica	Contingenti di cattura CEE (tonnellate)	Quantitativi assegnati agli Stati membri (tonnellate)	Quantitativi assegnati alla Norvegia (tonnellate) (indicati solo a titolo informativo)	Contingenti delle Færøer nelle acque groenlandesi, secondo il protocollo CEE-Groenlandia (1) (tonnellate) (indicati solo a titolo informativo)
1	2	3	4	5	6
Merluzzo bianco	NAFO 0/1	19 000	Germania 14 630 Regno Unito 4 370	—	
	CIEM XIV/V	15 000	Germania 13 040 Regno Unito 1 960		
Sebasto	NAFO 0/1	5 500	Germania 5 395 Regno Unito 105	—	
	CIEM XIV/V	46 820	Germania 46 270 Francia 330 Regno Unito 220	—	500
Ippoglosso nero	NAFO 0/1	1 850	Germania 1 575 Regno Unito 75	200 (2)	150
	CIEM XIV/V	3 750	Germania 3 375 Regno Unito 175	200 (2)	150
Ippoglosso	NAFO 0/1	200	—	200 (2)	
Gamberetti	NAFO 0/1	440 (3)	Danimarca 220 Francia 220		160
	CIEM XIV/V	3 910	Danimarca 705 Francia 705	2 500	990
Lupo marino	NAFO 0/1	2 000	Germania 2 000	—	
Melù	CIEM XIV/V	30 000	Danimarca 3 000 Francia 3 000 Germania 24 000	—	
Capelano	CIEM XIV/V	30 000	CEE 30 000		10 000

(1) Questi contingenti delle isole Færøer sono in supplemento ai contingenti di cattura comunitari e fanno parte dell'accordo di pesca 1991 fra la Comunità e le isole Færøer.

(2) Se è utilizzato un attrezzo da pesca diverso dal palangaro, la Norvegia presenterà una relazione su quel tipo di pesca (zona, numero di pescherecci, precisazione delle reti, composizione delle catture).

(3) A sud del 68° N.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3932/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che stabilisce, per il 1991, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, la Comunità, da un lato, e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il 1991;

considerando che durante tali consultazioni, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1991 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che tale accordo prevede, per il 1991, lo scambio di alcuni contingenti di cattura supplementari in seguito all'unificazione tedesca, in quanto la Comunità è il successore legittimo della Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda l'accordo di pesca tra il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer;

considerando che è necessario mettere in esecuzione i risultati delle consultazioni tra la Comunità e le isole Færøer per evitare un'interruzione delle reciproche relazioni di pesca al 31 dicembre 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che la attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(5)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca<sup>(6)</sup>, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le attività di pesca delle navi immatricolate nelle isole Færøer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00' N, sono autorizzate fino al 31 dicembre 1991 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, fatta eccezione per lo Skagerrak, alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 11.

(4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(6) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca, nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrate le informazioni di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

*Articolo 3*

1. La pesca nelle acque di cui all'articolo 1 e sulla base dei contingenti fissati in detto articolo è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

- a) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30'N), VII e, f e h, dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord di 56°30'N), del suro nelle divisioni CIEM IV, VI a (a nord di 56°30'N), VII e, f e h e dell'aringa, nella divisione CIEM VI a (a nord di 56°30'N), 4 per la pesca dell'aringa nella divisione CIEM III a N (Skagerrak);
- b) 15 per la pesca del merluzzo norvegese nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord di 56°30'N) e del cicereello nella divisione CIEM IV;
- c) 20 per la pesca con palangresi della molva, del brosmio e della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30'N) e VI b; tuttavia il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10;

d) 16 per la pesca con reti da traino della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30'N) e VI b;

e) 20 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (a ovest di 12° O) e nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30'N) e VI b;

f) 3 per la pesca con palangresi dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 PS;

g) 12 per la pesca del merluzzo bianco nella divisione CIEM III d; tuttavia il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 9.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

4. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze da parte della Commissione. Le nuove licenze hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

5. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento di contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

6. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

7. Alle navi per le quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata licenza per un periodo massimo di dodici mesi.

8. Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo in base alla suddetta autorizzazione fino al momento in cui saranno stati approvati i nuovi elenchi delle navi per l'anno considerato.

*Articolo 4*

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione,
- d) porto d'immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,

- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

*Articolo 5*

La pesca nello Skagerrak, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è soggetta alle seguenti condizioni:

- 1. è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano;

- 2. è proibito l'impiego della rete da traino e del cianciole per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

*Articolo 6*

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura delle Isole Færøer per il 1991

## 1. Contingenti per le navi delle isole Færøer che operano nella zona di pesca della Comunità:

Specie	Zona di pesca: divisione CIEM	Quantitativi (tonnellate)
Molva, brosmio e molva azzurra	VI a (1), VI b	800 (2) (3)
Molva azzurra	VI a (1), VI b	940 (4)
Sgombro	VI a (1), VII e, f, h	5 460 (10)
Aringa	VI a (1),	660
Suro	IV, VI a (1), VII e, f, h	7 000
Merluzzo norvegese	IV, VI a (1)	} 20 000 (5)
Spratto	IV, VI a (1)	
Cicerello	IV	
Melù	VI a (1), VI b, VII (6)	62 000 (7)
Altri pesci bianchi (unicamente catture accessorie)	IV, VI a (1)	400
Aringa	III a N (Skagerrak) (8)	500
Smeriglio	Tutta la zona comunitaria tranne NAFO 3 PS	125 (2)
Merluzzo bianco	III d	340 (9)

(1) A nord di 56°30' N.

(2) Può essere pescato soltanto da pescherecci a palangresi.

(3) Di cui delle catture occasionali di altra specie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI a e VI b. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca specifica. La totalità di queste catture occasionali di altre specie accessorie non può superare 75 tonnellate nelle divisioni CIEM VI a e VI b.

(4) Può essere pescato soltanto da pescherecci con reti a traino.

(5) Il contingente globale (incluse catture accessorie di melù nella pesca del merluzzo norvegese e del cicerello) include un massimo di 2 000 tonnellate di spratto.

Un massimo di 6 000 tonnellate di merluzzo norvegese può essere pescato nella divisione CIEM VI a a nord di 56°30'N, subordinatamente alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della CEE, relativi ai quantitativi e alla composizione della cattura accessorie effettuate.

(6) A ovest di 12°00' O.

(7) Le catture di melù possono comprendere catture accessorie di argentina.

(8) Limitato a ovest dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e al punto più vicino della costa svedese.

(9) Un contingente supplementare di catture per il 1991 concesso alle isole Færøer in base all'accordo sulla pesca tra la Danimarca e le isole Færøer, da un lato, e la Repubblica democratica tedesca, dall'altro, che deve essere pescato nella zona di pesca come definita nell'articolo 1 dell'accordo.

(10) Di cui 1 000 tonnellate al massimo possono essere pescate dal 1° ottobre sino al 31 dicembre 1991 nelle acque della Comunità nella divisione IV a.

## 2. Contingenti per le navi delle isole Færøer che operano nelle acque della Groenlandia in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo CEE/Groenlandia (1) (esclusivamente a titolo informativo).

Specie	Zona di pesca divisione CIEM o zona NAFO	Quantitativi (tonnellate)
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO 0/1 (2) XIV/V	160 990
Ippoglosso nero	NAFO 0/1 XIV/V	150 150
Sebaste	XIV/V	500
Capelano di Terranova	XIV	10 000

(1) GU n. L 252 del 15. 9. 1990, pag 2.

(2) A sud di 68° N.

*ALLEGATO II*

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri disciplinata da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

1. Dopo ogni operazione di pesca:
  - 1.1. i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
  - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
  - 1.4. il metodo di pesca utilizzato.
  
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra;
  - 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»,
  - 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 2.3. Il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
  
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
  - 3.1. il nome del porto;
  - 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
  
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
  - 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
  - 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
  - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.

## ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti:
  - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
    - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
    - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
  - 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
    - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
    - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
    - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
    - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
  - 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie;
    - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
    - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
  - 1.4. Ogni qualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
    - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
    - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
  - 1.5.
    - a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;
    - b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza;
    - c) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;
    - d) l'identificazione del tipo di messaggio;
    - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
  - 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
  - 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.
3. 

<i>Nome della stazione radio</i>	<i>Segnale di chiamata</i>
Skagen	OXF
Blåvand	OXB
Rønne	OYE

Norddeich	DAF DAK DAH DAL DAI DAM DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA GKB GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Thorshaven	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

#### 4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: IN,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: OUT,
  - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
  - messaggio settimanale: WKL,
  - messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,
- la data, l'ora e la posizione geografica,
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.

## 5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- PRA — gamberello boreale (*Pandalus borealis*),  
HKE — nasello (*Merluccius merluccius*),  
GHL — halibut di Groenlandia (*Reinhardtius hippoglossoides*),  
COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),  
HAD — eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*),  
HAL — halibut (*Hippoglossus hippoglossus*),  
MAC — sgombro (*Scomber scombrus*),  
HOM — sugarello (*Trachurus trachurus*),  
RNG — macruridi (*Coryphaenoides rupestris*),  
POK — merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*),  
WHG — merlano (*Merlangius merlangus*),  
HER — aringa (*Clupea harengus*),  
SAN — cicerello (*Ammodytes* spp.),  
SPR — spratto (*Sprattus sprattus*),  
PLE — passera di mare (*Pleuronectes platessa*),  
NOP — gado norvegese (*Trisopterus esmarkii*),  
LIN — molva (*Molva molva*),  
PEZ — gamberetti (*Penaeidae*),  
ANE — acciuga (*Engraulis encrasicolus*),  
RED — scorfano di Norvegia (*Sebastes* spp.),  
PLA — passera canadese (*Hypoglossoides platessoides*),  
SQX — calamaro (*Illex* spp.),  
YEL — limanda (*Limanda ferruginea*),  
WHB — melù (*Micromesistius poutassou*),  
TUN — tonno (*Thunnidae*),  
BLI — molva azzurra (*Molva dypterygia*),  
USK — brosmio (*Brosme brosme*),  
DGS — spinarolo (*Squalus acanthias*),  
BSK — squalo elefante (*Cetorhinus maximus*),  
POR — smeriglio (*Lamna nasus*),  
SQC — calamaro (*Loligo* spp.),  
POA — castagnola (*Brama brama*),  
PIL — sardina (*Sardina pilchardus*),  
CSH — gamberetto grigio (*Crangon crangon*),  
LEZ — rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.),  
MNZ — rana pescatrice (*Lophius* spp.),  
NEP — scampo (*Nephrops norvegicus*),  
POL — merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*),  
ARG — argentina (*Argentina sphyraena*),  
OTH — altri.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3933/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1991, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo danese ed il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, le due parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1991;

considerando che tale accordo prevede, per il 1991, lo scambio di alcuni contingenti di cattura supplementari in seguito all'unificazione tedesca, in quanto la Comunità è il successore legittimo della Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda l'accordo di pesca tra il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, le due parti hanno convenuto un accordo per il 1991 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle isole Færøer;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizio-

ni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 nelle acque soggette alla giurisdizione delle isole Faerøer, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1991 tra la Comunità e le isole Faerøer, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

## ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque delle isole Færøer, di cui all'articolo 1, per il 1991

(in tonnellate)

Specie	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco ed eglefino	500	Francia	60
		Germania	10
		Regno Unito	430
Merluzzo nero	2 500	Belgio	50
		Francia	1 510
		Germania	310
		Paesi Bassi	50
		Regno Unito	580
Scorfano di Norvegia	7 000	Belgio	50
		Francia	435
		Germania	6 440
		Regno Unito	75
Molva azzurra e molva	3 600 <sup>(1)</sup>	Francia	2 340
		Germania	1 055
		Regno Unito	205
Melù	27 700 <sup>(2)</sup>	Danimarca	11 000
		Francia	5 700 <sup>(3)</sup>
		Germania	
		Paesi Bassi	
		Regno Unito	
Pleuronettiformi	1 000 <sup>(4)</sup>	Francia	140
		Germania	180
		Regno Unito	680
Sgombro	4 550	Danimarca	4 550
Altre specie	760	Francia	275
		Germania	305
		Regno Unito	180

<sup>(1)</sup> Incluse catture accessorie di macruridi e pesci sciabola.

<sup>(2)</sup> Di cui 2 700 t come contingente supplementare di catture per il 1991, concesso alla Comunità in base all'accordo sulla pesca tra la Danimarca e le isole Færøer, da un lato, e la Repubblica democratica tedesca, dall'altro.

<sup>(3)</sup> Di cui almeno 2 700 t sono riservate alla Germania in base all'accordo riferito in <sup>(2)</sup>.

<sup>(4)</sup> Ippoglosso nero incluso.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3934/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che fissa, per il 1991, le possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio elaborare, tenuto conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse biologiche del mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, qui di seguito denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 <sup>(2)</sup> ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

considerando che, nel quadro globale dei suoi obblighi internazionali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione delle riserve ittiche esistenti nelle acque internazionali;

considerando che lo sforzo di conservazione deve essere valutato sulla base di dati scientifici pertinenti per mettere in atto misure di conservazione rispondenti alla situazione biologica delle riserve e all'evoluzione prevedibile delle stesse a seconda delle diverse possibilità di sfruttamento;

considerando che è opportuno considerare lo stato attuale dei dati biologici analizzati dalle organizzazioni scientifiche internazionali e le conclusioni che se ne possono trarre per formulare determinate scelte di gestione delle riserve;

considerando che occorre tenere presente il livello delle attività esercitate dalle flotte degli Stati membri su tali riserve rispetto alla loro consistenza e il contributo che ha fornito finora la Comunità per la loro salvaguardia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammesse (TAC) per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione, i TAC disponibili per la Comunità nel 1991 devono essere ripartiti tra gli Stati membri a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(4)</sup>, e dal regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale <sup>(5)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le catture per il 1991 delle specie menzionate nell'allegato I, effettuate da navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nella zona di regolamentazione definita all'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione NAFO, sono limitate, per le parti della zona di regolamentazione precisate in detto allegato, alle quote ivi fissate.

#### *Articolo 2*

I comandanti dei pescherecci devono conformarsi agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2241/87 e devono inoltre scrivere nel giornale di bordo le informazioni enumerate nell'allegato II.

In ottemperanza all'articolo 9 di detto regolamento gli Stati membri devono anche informare la Commissione delle catture delle specie non assoggettate a quote.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri segnalano alla Commissione tutti i pescherecci battenti la loro bandiera che intendono dedicarsi alla pesca o alla trasformazione del pesce di mare nella zona di cui all'articolo 1, almeno 30 giorni prima della data

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

in cui prevedono di iniziare detta attività o, eventualmente, al più tardi il ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

- a) nome del peschereccio;
- b) numero d'immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;
- c) porto d'immatricolazione del peschereccio;
- d) nome del proprietario o del noleggiatore;
- e) dichiarazione secondo la quale il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione;
- f) principali specie che il peschereccio intende catturare nella zona di regolamentazione;
- g) sottozona in cui il peschereccio intende operare.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

## ALLEGATO I

Riserva			Stato membro	Quota 1991 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 2 J + 3 KL	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	6 970
			Grecia	
			Spagna	7 255
			Francia	1 140
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	11 330
			Regno Unito	305
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	27 000
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 M	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	605
			Grecia	
			Spagna	1 855
			Francia	260
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	2 540
			Regno Unito	1 205
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	6 465
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 NO	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	10
			Grecia	
			Spagna	4 155
			Francia	66
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	780
			Regno Unito	5
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	5 016

Riserva			Stato membro	Quota 1991 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Scorfano	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 M	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	7 750
Scorfano	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 LN	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	6 000
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 M	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	350

Riserva			Stato membro	Quota 1991 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 LNO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	328
Limanda	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 LNO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	140
Passera cinoglossa	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	1 000

Riserva			Stato membro	Quota 1991 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Mormoro	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3 NO	Belgio	
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Spagna				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Regno Unito				
Disponibile per gli Stati membri				
Totale CEE	750			
Calamari	Atlantico Nord-Ovest	NAFO sottozona 3 + 4	Belgio	
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Spagna				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Regno Unito				
Disponibile per gli Stati membri				
Totale CEE	15 000			

## ALLEGATO II

## Indicazioni che devono figurare nel giornale di bordo

Voci	Codice
Nome del peschereccio	01
Nazionalità del peschereccio	02
Numero di immatricolazione del peschereccio	03
Porto di immatricolazione	04
Tipi di attrezzatura impiegati (giornalmente)	10
Tipo di attrezzatura	2 (1)
Data:	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione:	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
Numero di operazioni di pesca in un periodo di 24 ore (2)	40
Numero di ore dedicato alla pesca con le attrezzature in un periodo di 24 ore (2)	41
Nomi delle specie	2 (1)
Cattura giornaliera di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Cattura giornaliera di ciascuna specie per il consumo umano	61
Cattura giornaliera di ciascuna specie per trasformazione in farina di pesce	62
Quantitativo giornaliero rigettato in mare per ciascuna specie	63
Località di trasbordo	70
Data(e) di trasbordo	71
Firma del comandante	80

(1) Codice da completare con una delle indicazioni figuranti nella seconda parte del presente allegato.

(2) Se in uno stesso periodo di 24 ore si impiegano due o più tipi di attrezzature, devono essere fornite registrazioni separate per i vari tipi impiegati.

## Abbreviazioni standardizzate per le principali specie di pesci

Abbreviazioni	Specie	Abbreviazioni	Specie
ALE	Falsa aringa atlantica	MEN	Aiaccia americana
ARG	Argentina atlantica	MIX	Specie miste
BUT	Fleto atlantico	MOL	Molluschi
CAP	Mormoro	PEL	Pesci pelagici (non specificati)
CAT	Lupo di mare	PLA	Passera canadese
COD	Merluzzo bianco	POK	Merluzzo giallo (= merluzzo nero)
CRA	Granchi	RED	Scorfano
CRU	Crostacei	RNG	Pesce sorcio
DOG	Palombo	SAL	Salmone atlantico
FLW	Sogliola limanda	SAU	Costardella
FLX	Pesci piatti (non specificati)	SCA	Pellegrina
GHL	Ippoglosso nero	SHA	Squalo
GRC	Merluzzo bianco	SHR	Gamberetti
GRO	Pesci di fondo (non specificati)	SKA	Razze (non specificate)
HAD	Eglefino	SQU	Calamari
HAL	Ippoglosso atlantico	SWO	Pesce spada
HER	Aringa atlantica	SWX	Alghe
HKR	Musdea atlantica	TUN	Tonno
HKS	Nasello atlantico	URC	Riccio di mare
HKW	Musdea americana	USK	Bottatrice americana (= brosmio)
INV	Molluschi (non specificati)	VFF	Pesci a pinne (non specificati)
LOB	Astice americano	WIT	Passera cinoglossa
MAC	Sgombro blu	YEL	Limanda

## Abbreviazioni standardizzate per le attrezzature

Abbreviazioni	Attrezzature
OTB	Rete a strascico a tavoloni (non specificato se laterale o posteriore)
OTB 1	Rete a strascico a tavoloni (laterale)
OTB 2	Rete a strascico a tavoloni (posteriore)
OTM	Rete a strascico galleggiante a tavoloni (non specificato se laterale o posteriore)
OTM 1	Rete a strascico galleggiante a tavoloni (laterale)
OTM 2	Rete a strascico galleggiante a tavoloni (posteriore)
PTB	Rete a strascico in coppia (due battelli)
PTM	Rete a strascico galleggiante in coppia (due battelli)
—	Rete a strascico per gamberetti (ora inclusa nelle categorie delle reti a strascico a tavoloni)
SDN	Ciancioli danesi
SSC	Ciancioli scozzesi
SPR	Ciancioli in coppia (due battelli)
SB	Ciancioli da riva
PS	Reti a ciancioli
GN	Reti da imbrocco (non specificate)
GNS	Reti da imbrocco (fisse)
GND	Reti da imbrocco (trainate)
LL	Palangresi (non specificato se fissi o trainati)
LLS	Palangresi (fissi)
LLD	Palangresi (trainati)
LHP	Lenze a mano e da canna
LHM	Lenze a mano e da canna (meccaniche)
LTL	Lenze trainate
FIX	Nasse (non specificate)
FPN	Nasse scoperte
FPO	Reti a sacco e nasse coperte
FWR	Palizzate, recinti, sbarramenti, ecc.
DRB	Draghe
DRH	Draghe a mano (per esempio, rastrelli e tenaglie)
HAR	Arpioni
MIS	Attrezzi diversi
NK	Attrezzi non noti

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3935/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che stabilisce, per il 1991, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio elaborare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che dal 1977 la Comunità ha istituito un regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabile alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana, fissato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/89 <sup>(2)</sup>; che la validità di detto regolamento scade il 31 dicembre 1990;

considerando che è opportuno garantire la continuità di detto regime oltre tale data, mantenendo in particolare la limitazione dell'attività di pesca che interessa la popolazione di certi pesci in questa zona per conservarla ed assicurare un'adeguata redditività delle attività dei pescatori interessati;

considerando che l'industria di trasformazione installata nel territorio del dipartimento francese della Guiana dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che operano nella zona di pesca situata al largo di detto dipartimento;

considerando che, di conseguenza, è necessario fare in modo che le navi impegnate per contratto a sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana possano continuare a svolgere la propria attività;

considerando che delle licenze per la pesca al gambero calcolate in base a pareri scientifici, sono rilasciate ai paesi terzi; che il numero di una parte di queste licenze è pertanto soggetto a modificazioni in funzione dei pareri scientifici suddetti;

considerando che è opportuno mantenere in vigore le misure tecniche e di controllo applicate a norma del regolamento (CEE) n. 3939/89, eventualmente completandole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 le navi battenti bandiera di uno dei paesi indicati nell'allegato I sono autorizzate a pescare le specie indicate nell'allegato I suddetto nella parte della zona di pesca delle 200 miglia al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana situata oltre le 12 miglia calcolate a partire dalle linee di base, alle condizioni fissate dal presente regolamento.

*Articolo 2*

1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione a nome della Comunità ed all'osservanza delle condizioni indicate in tale licenza, nonché delle misure di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca in detta zona.

2. Le richieste di licenze sono presentate dalle autorità dei paesi terzi interessati presso i servizi della Commissione al più tardi quindici giorni feriali prima della data desiderata dell'inizio di validità. Le licenze sono rilasciate alle autorità dei paesi terzi interessati.

3. Le lettere e i numeri di immatricolazione della nave munita di licenza di pesca devono essere chiaramente indicati su ambo i lati della prua e su ciascun lato della sovrastruttura, nel punto più visibile. Le lettere e i numeri devono essere verniciati in un colore contrastante con quello dello scafo o della sovrastruttura e non devono essere né cancellati né modificati, né ricoperti, né altrimenti occultati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 1.

*Articolo 3*

1. Possono essere rilasciate licenze per la pesca dei gamberetti alle navi che battono bandiera di uno dei paesi di cui all'allegato I, punto 1. I quantitativi di catture autorizzati in base a tali licenze, il numero massimo di queste ultime e il numero massimo dei giorni di mare durante i quali dette licenze sono valide sono indicati, per ciascun paese, all'allegato I, punto 1.

2. Le licenze di cui al paragrafo 1 sono rilasciate previa presentazione, da parte delle autorità del paese interessato, di un piano di pesca approvato dalla Commissione e tale da rispettare i limiti indicati, per il paese in questione, all'allegato I, punto 1.

3. La validità di ciascuna licenza di cui al paragrafo 1 è limitata al periodo fissato nel piano di pesca in base al quale è stata rilasciata la licenza.

4. Tutte le licenze di cui al paragrafo 1, rilasciate alle navi di un paese terzo, cessano di essere valide non appena si constata che la quota fissata per tale paese all'allegato I, punto 1, è esaurita.

*Articolo 4*

1. Possono essere rilasciate licenze per la pesca di specie diverse dai gamberetti alle navi battenti bandiera di uno dei paesi di cui all'allegato I, punto 2. Il numero massimo di tali licenze è indicato per ciascun paese al punto 2 dall'allegato I.

2. Il rilascio delle licenze destinate alla pesca dei lutianidi è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave interessata di sbarcare almeno il 75 % delle catture nel dipartimento francese della Guiana.

3. Il rilascio delle licenze per la pesca degli squali è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave interessata di sbarcare almeno il 50 % delle catture nel dipartimento francese della Guiana.

*Articolo 5*

1. Al momento del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere forniti i dati seguenti:

- a) nome della nave,
- b) numero di immatricolazione,

- c) lettere e cifre esterne di identificazione,
- d) porto di immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) specie di pesci che si intendono catturare,
- k) periodo per il quale viene richiesta la licenza.

2. Ciascuna licenza è valida per un'unica nave. Se più navi partecipano alla medesima operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di una licenza.

*Articolo 6*

1. Per ottenere la licenza per la pesca dei lutianidi e degli squali di cui all'articolo 4, è necessario fornire le prove dell'esistenza, per ogni singola nave interessata, di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente il 75 % delle catture di lutianidi o il 50 % delle catture degli squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

2. Il contratto di cui al paragrafo 1 deve recare il visto delle autorità francesi che ne controllano la conformità ai limiti delle reali capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.

3. Le autorità francesi comunicano l'eventuale rifiuto del visto di cui al paragrafo 2 all'interessato ed alla Commissione, corredandolo della debita motivazione.

*Articolo 7*

Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove. L'annullamento decorre dalla data del rilascio della nuova licenza da parte della Comunità.

*Articolo 8*

1. La pesca dei gamberetti *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m. Le catture accessorie sono autorizzate nella pesca dei gamberetti da parte di navi fornite di rete da traino.

2. La pesca dei tonni è autorizzata solo alle navi che utilizzano lenze di fondo.

3. La pesca dei lutianidi è autorizzata solo alle navi che utilizzano lenze di fondo o gabbie.

4. La pesca degli squali è autorizzata solo alle navi che utilizzano rete da traino con maglie minime di 100 mm ed è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

#### Articolo 9

Dopo ogni operazione di pesca deve essere compilata una scheda il cui modello figura all'allegato II. Una copia della scheda deve essere trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascun viaggio.

#### Articolo 10

1. Il capitano di ogni nave in possesso di una licenza di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda i tonnidi, deve rispettare le condizioni speciali di cui all'allegato III ed in particolare comunicare, mediante la stazione radio di cui all'allegato suddetto, le informazioni specificate nella licenza stessa. Queste condizioni sono parte integrante della licenza.

2. Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio il capitano di una nave in possesso di una licenza di cui all'articolo 4 paragrafi 2 e 3, presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario, il cui modello figura all'allegato IV.

#### Articolo 11

1. Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare confrontandola con la scheda di pesca di cui all'articolo 9. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.

2. Le autorità francesi vigilano affinché tutti gli sbarchi nel dipartimento francese della Guiana da parte di navi in possesso di una licenza di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, siano oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 relative al mese precedente.

#### Articolo 12

Il rilascio delle licenze alle navi dei paesi terzi è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

#### Articolo 13

1. Le autorità francesi prendono gli opportuni provvedimenti ivi comprese le visite periodiche delle navi per assicurare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.

2. In caso di infrazioni debitamente accertate, le autorità francesi comunicano immediatamente alla Commissione e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data alla quale l'infrazione è stata constatata, il nome della nave in questione e i provvedimenti eventualmente adottati.

#### Articolo 14

1. Le licenze delle navi per le quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso l'obbligo di sbarcare tutte le catture o parte di esse stipulato con un contratto di cui all'articolo 6, possono essere ritirate.

Nessuna licenza viene accordata a questa nave per un periodo compreso tra 4 e 12 mesi a decorrere dalla data in cui è stata commessa l'infrazione.

2. In caso di esercizio della pesca nella zona di cui all'articolo 1 da parte di una nave senza licenza valida, appartenente ad un armatore o la cui gestione è assicurata da una persona fisica o giuridica che possiede o gestisce una o più altre navi alle quali sono state rilasciate licenze, una delle licenze suddette può essere revocata.

3. Il rilascio di una licenza può essere rifiutato durante il periodo di cui al paragrafo 1 ad una o più navi appartenenti ad un armatore che possieda una nave alla quale una licenza sia stata ritirata in base al presente articolo o che abbia pescato senza licenza nella zona prevista all'articolo 1.

*Articolo 15*

Se durante un mese la Commissione non riceve le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, relative alle navi in possesso della licenza di cui agli articoli 3 e 4, tale licenza è revocata.

*Articolo 16*

Le licenze valide il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3939/89 possono essere prorogate, a richiesta delle autorità del paese interessato, sino al 31 gennaio 1991. Le licenze così prorogate sono imputate,

durante il periodo della proroga, al numero di licenze corrispondenti fissato all'allegato I senza che questo totale possa essere oltrepassato.

*Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

## ALLEGATO I

## 1. Licenze di cui all'articolo 3

Navi battenti bandiera	Quantitativi di catture autorizzate (in tonnellate)	Numero massimo di navi in possesso di una licenza	Numero massimo di giorni di mare
delle Barbados	24	5	200
delle Guiana	24	5	200
del Suriname	p.m.	p.m.	p.m.
di Trinidad e Tobago	60	8	350

## 2. Licenze di cui all'articolo 4

Specie	Navi battenti bandiera	Numero massimo di licenze
a) Tonnidi	del Giappone della Corea	p.m. p.m.
b) Lutianidi	del Venezuela delle Barbados	35 5
c) Squali	del Venezuela	4



## ALLEGATO III

## Condizioni speciali

1. Ogni nave munita di licenza di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1 (tonnidi), deve comunicare alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B) tramite le autorità francesi una serie di informazioni, secondo l'ordine seguente:
  - a) al momento dell'ingresso nella zona di pesca delle 200 miglia marine dalle coste del dipartimento francese della Guiana, qui di seguito denominata «la zona»,
  - b) al momento dell'uscita dalla zona,
  - c) al momento dell'ingresso in un porto di uno Stato membro,
  - d) al momento dell'uscita da un porto di uno Stato membro,
  - e) ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso nella zona di cui alla lettera a) o dalla data di uscita da un porto di cui alla lettera d).
2. I messaggi trasmessi conformemente a quanto disposto nella licenza e secondo l'ordine fissato nel punto 1 devono contenere, se del caso, i dati seguenti ed essere trasmessi nell'ordine precisato qui di seguito:
  - il nome della nave,
  - l'indicativo radio,
  - il numero della licenza,
  - il numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
  - l'indicazione del tipo di trasmissione tenendo conto di quanto disposto al punto 1,
  - la data,
  - l'ora,
  - la posizione geografica,
  - i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
  - i quantitativi catturati dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
  - le coordinate della posizione geografica in cui sono state effettuate le catture,
  - i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
  - il nome, l'indicativo di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,
  - il nome del comandante.
3. Codice per la comunicazione delle specie detenute a bordo di cui al punto 2:
  - PEN: gamberetti (Penaeidae)
  - BOB: gamberi sea bon atlantici (*Xyphopenaeus Kroyerii*)
  - TUN: tonni
  - SKH: squali
  - XXX: altri
4. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere comunicate dalla nave per la quale è stata rilasciata la licenza di pesca, il messaggio può essere trasmesso da un'altra nave per conto della prima.

## ALLEGATO IV

Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2

DICHIARAZIONE DI SBARCO <sup>(1)</sup>

Nome della nave:	<input type="text"/>	Numero d'immatricolazione:	<input type="text"/>
Nome del capitano:	<input type="text"/>	Nome dell'agente:	<input type="text"/>
Firma del capitano:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Viaggio effettuato dal	_____	al	_____
Porto di sbarco:	<input type="text"/>		

Quantitativi sbarcati (in kg)			
Code di gamberetti:		kg	
	ossia ( $\times 1,6$ ) =		kg di gamberetti interi
Gamberetti interi:		kg	
Tonnidi:	kg	Lutianidi:	kg
Squali:	kg	Altre specie	kg

(1) Un esemplare è conservato dal capitano, un secondo esemplare dal funzionario incaricato del controllo ed un terzo è inviato alla Commissione delle Comunità europee.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3936/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che fissa, per il 1991, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 351,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 351 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque di cui al succitato articolo;

considerando che tali possibilità sono determinate, per le specie pelagiche, diverse da quelle altamente migratorie, non soggette al regime del totale ammissibile di catture (TAC) e delle quote, in funzione della situazione delle attività di pesca degli Stati membri, esclusa la Spagna, nelle acque portoghesi durante il periodo anteriore all'adesione; che occorre assicurare la conservazione delle popolazioni, tenendo inoltre conto dei limiti fissati all'attività di pesca delle navi portoghesi per le specie analoghe nelle acque degli Stati membri, eccezione fatta per la Spagna;

considerando che per il 1991 non è accordata al Portogallo alcuna possibilità di cattura per le popolazioni non soggette a TAC o quote nelle acque degli Stati membri della Comunità, eccezione fatta per la Spagna;

considerando che occorre stabilire le condizioni particolari cui sono sottoposte le navi che, esercitano la pesca di

popolazioni altamente migratorie per cui sono accordate possibilità di cattura; che le limitazioni delle zone e dei periodi di cattura di tali navi sono fissati all'articolo 351, paragrafi 2, 3 e 4, dell'atto di adesione;

considerando che le attività di cui al presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3452/88 <sup>(2)</sup>, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 351, paragrafo 5, secondo comma dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il numero delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, di cui all'articolo 351 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità di accesso sono fissate come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti in suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

## ALLEGATO

## CEE — PORTOGALLO

Specie	Quantità (tonnellate)	Zone <sup>(1)</sup>	Attrezzi da pesca autorizzati	Numero totale delle navi <sup>(3)</sup>	Periodi di autorizzazione della pesca
Tonno bianco ( <i>Thunnus alalunga</i> )	Illimitata	X e COPACE	Lenza al traino	110 (Francia) <sup>(2)</sup>	dal 2 giugno a 28 luglio
Tonno tropicale	Illimitata	X (a sud di 36°30' N) COPACE (a sud di 31° N e a nord di 31° N ad ovest di 17°30' O)	Tutti, tranne rete da imbrocco	Illimitato	tutto l'anno
Tonnidi	Illimitata	IX	Tutti, tranne rete da imbrocco	Illimitato	tutto l'anno

<sup>(1)</sup> Acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione del Portogallo.

<sup>(2)</sup> Di lunghezza non eccedente 26 m fra le perpendicolari.

<sup>(3)</sup> Autorizzate e esercitare contemporaneamente le attività di pesca.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3937/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che fissa, per il 1991, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 164 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque dell'Oceano Atlantico soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM);

considerando che tali possibilità sono determinate, per le specie soggette al regime del totale catture ammissibile di (TAC) e delle quote, in funzione delle possibilità di pesca attribuite, e per le specie non soggette al regime del TAC e delle quote, tenendo conto della stabilità relativa e della necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni;

considerando che le attività di pesca specializzata si esercitano entro gli stessi limiti quantitativi di quelli fissati per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle acque degli Stati membri, eccezione fatta per il Portogallo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

considerando che occorre stabilire le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca da parte delle navi di cui sopra;

considerando che le attività di pesca considerate nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(2)</sup>, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 164, paragrafo 4, dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il numero delle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri esclusi la Spagna e il Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, di cui all'articolo 164 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità di accesso, sono fissate come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

## ALLEGATO

## CEE — SPAGNA

## I. Pesca non specializzata

Specie	Zone CIEM ( <sup>1</sup> )	Attrezzi da pesca autorizzati	Numero totale delle navi		Periodo di autorizzazione della pesca
			Elenco di base	Elenco periodico	
Nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> )	VIII, IX	Palangaro, reti da traino (navi superiori a 100 tonnellate di stazza lorda)	10 (Francia)	6 ( <sup>2</sup> ) (Francia)	tutto l'anno
Rana pescatrice ( <i>Lophius piscatorius</i> ) ( <i>Lophius boudegassa</i> )	VIII, IX	Rete da traino			tutto l'anno
Rombo giallo ( <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> ) ( <i>Lepidorhombus boscii</i> )	VIII, IX	Rete da traino			tutto l'anno
Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	VIII, IX	Rete da traino			tutto l'anno
Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> )	VIII, IX	Rete da traino			tutto l'anno

(<sup>1</sup>) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

(<sup>2</sup>) Numero totale per ogni Stato membro di navi tipo; si intende per nave tipo una nave di una potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). I tassi di conversione per le navi di un'altra potenza sono uguali a quelli definiti nell'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione.

## II. Pesca specializzata

Specie	Zone CIEM ( <sup>1</sup> )	Attrezzi da pesca autorizzati	Numero totale delle navi		Periodo di autorizzazione della pesca
			Elenco di base	Elenco periodico	
Tutte	VIII, IX	Palangaro (palangresi inferiori a 100 tonnellate di stazza lorda)	25	10	tutto l'anno
		Lenze (navi inferiori a 50 tonnellate di stazza lorda)	—	64	tutto l'anno
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ) a titolo di pesca principale	VIII	Cianciolo		40 (Francia)	fra il 1° marzo e il 30 giugno
Acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ) a titolo di esca viva	VIII	Cianciolo		20 (Francia)	fra il 1° luglio ed il 31 ottobre
Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> )	VIII	Cianciolo (navi inferiori a 100 tonnellate di stazza lorda)	71 (Francia)	40 (Francia)	fra il 1° gennaio e il 28 febbraio e fra il 1° luglio e il 31 dicembre

(<sup>1</sup>) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

Specie	Quantità (tonnellate)	Zone CIEM ( <sup>1</sup> )	Attrezzi da pesca autorizzati	Numero totale della navi	Periodo di autorizzazione della pesca
Tonnidi	Illimitata	VIII, IX	Tutti tranne rete da imbrocco	Illimitato	tutto l'anno

(<sup>1</sup>) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3938/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

che fissa, per il 1991, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 349 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi portoghesi autorizzate a pescare nelle acque di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 349, paragrafo 2, alle navi portoghesi sono concesse possibilità di pesca limitate alla cattura del melù e del suro; che occorre fissare annualmente il corrispondente numero di navi e le relative modalità di accesso e di controllo;

considerando che le possibilità di pesca per le specie non soggette al regime del totale ammissibile di catture, nonché il corrispondente numero di navi, devono essere determinati in base alla situazione delle attività di pesca portoghesi nelle acque degli Stati membri delle Comunità, ad eccezione della Spagna, durante il periodo precedente all'adesione; che occorre assicurare la conservazione delle risorse ittiche tenendo conto delle limitazioni cui è soggetta la pesca di specie analoghe nelle acque portoghesi da parte delle navi di uno Stato membro che non sia la Spagna;

considerando che occorre fissare le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca previste all'articolo 249 dell'atto di adesione;

considerando che le attività di pesca previste nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2241/87 <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3482/88 <sup>(2)</sup>, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 349, paragrafo 5, secondo comma dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il numero delle navi battenti bandiera del Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, escluso la Spagna, di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità d'accesso e le possibilità di cattura per talune specie sono fissati indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

## ALLEGATO

## PORTOGALLO — CEE

Specie	Quantità (tonnellate)	Zone CIEM	Attrezzi da pesca autorizzati	Numero totale delle navi	Periodi di autorizzazione della pesca
Melù ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	3 000	V b, VI, VII, VIII, a, b, d <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Rete da traino pelagica	5 <sup>(3)</sup> 2 <sup>(4)</sup>	tutto l'anno
Surò ( <i>Trachurus trachurus</i> )	3 000	V b, VI, VII, VIII, a, b, d <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Rete da traino pelagica	6 <sup>(3)</sup> 4 <sup>(4)</sup>	tutto l'anno
Tonnidi	Illimitata	V b, VI, VII, VIII, a, b, d <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Tutti, tranne rete da imbocco	Illimitato	tutto l'anno

(1) Esclusa la zona situata a sud di 56°30' latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50°30' latitudine nord.

(2) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo.

(3) Numero totale (elenco di base) di navi tipo portoghesi; si intende per nave tipo una nave di una potenza al freno uguale a 700 cavalli (HP). I tassi di conversione per le navi di un'altra potenza sono uguali a quelli definiti nell'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione.

(4) Numero totale delle navi portoghesi autorizzate a esercitare contemporaneamente le attività di pesca (elenco periodico).